

CITTA' DI VIGONE



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE PARZIALE N.6

al sensi del comma 5 dell'Art. 17 della L.R. del 5 Dicembre 1977 n°56 e s.m.i.

- PROGETTO DEFINITIVO -

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE
MODIFICHE DI VARIANTE**

V.P. 06/2023

1

Agg. Settembre 2023

il Sindaco:
dott. Fabio CERATO

il responsabile del procedimento:
Geom. Mario DRUETTA

Estensore della Variante:
Arch. Giorgio CUCCO

Delibera di consiglio comunale n. _____ del _____

_____ il Segretario Comunale



ARCHITETTO GIORGIO CUCCO

Via Vescovo Francesco Rasino, 1, Cercenasco, 10060, (TO) P. IVA 07394900018

Tel. 3403817340 - indirizzo E-mail: giorgio.cucco@outlook.it - PEC: giorgio.cucco@architettitorinopec.it

Sommario

1. Premessa	3
2. Risposte e controdeduzioni ai pareri degli enti.....	6
3. Stato attuale della pianificazione del territorio comunale.....	10
4. Documenti ed elaborati costituenti la variante parziale n.6/2023 al P.R.G.C. Vigente	11
5. Modifiche introdotte con la variante parziale n.6/2023 al P.R.G.C. Vigente	12
Intervento 1	12
6. Verifica di assoggettabilità a VAS	22
7. Verifica di compatibilità acustica della variante parziale n.6/2023.....	25
8. Verifica di compatibilità idrogeologica delle modifiche introdotte dalla variante parziale n.6/2023	26
9. Verifica di Coerenza con il PPR	28
10. Verifica dei disposti di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.	37
11. ALLEGATI:.....	38

1. Premessa

Vista

- la richiesta avanzata da parte di un soggetto privato all'Amministrazione Comunale della Città di Vigone, nota prot. n. 0010895 del 29/09/2022, con la quale si richiede di adeguare lo strumento urbanistico vigente per consentire sull'area IE3 in via A. Boito di ristrutturare l'edificio esistente adibendo parte dello stesso a "casa funeraria" e sale del commiato private;
- le normative Nazionali e Regionali in materia, ed in particolare la L.R. 20 del 31/10/2007 (Art. 8) nonché la DGR 13-7014 del 13/01/2014, secondo le quali i comuni devono, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici comuni, stabilire la possibile ubicazione delle strutture per il commiato sia pubbliche che private;
- la nota prot.13085 del 21/11/2022, con la quale l'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco protempore, comunicava al soggetto privato proponente di ritenere ammissibile l'avvio della procedura di variante parziale allo Strumento Urbanistico comunale nelle modalità e tempistiche disciplinate dalla vigente normativa regionale e previa approvazione della metodologia di calcolo per la stima dell'incremento di valore immobiliare conseguibile da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, necessaria ai fini della determinazione del Contributo Straordinario di Urbanizzazione (C.S.U.) di cui dall'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
- la deliberazione di C.C. n.7 del 16/03/2023 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale relativo ai criteri per la determinazione e la definizione dell'ambito di applicazione del contributo straordinario di urbanizzazione"

L'amministrazione comunale ha incaricato l'arch. Giorgio Cucco, il dott. Geol. Dario Fontan e il dott. Antonio Brone, di redigere, ognuno per le proprie competenze, la documentazione tecnica necessaria all'approvazione di una variante parziale al PRGC Vigente, redatta ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., di seguito denominata Variante Parziale 6 / 2023, per individuare sul territorio comunale delle aree ed edifici idonei ad accogliere strutture per il commiato di cui alla L.R. 20/2007 nonché "case funerarie" pubbliche o private nel rispetto delle norme Regionali e statali vigenti (D.P.R. 37 DEL 14/01/1997 - D.G.R. 7014 DEL 13/01/2014 - D.P.G.R. 7R DEL 08/08/2012 - L.R. 15 DEL 03/08/2001 – L.R. 20/2007 - D.C.R. 61-10542 del 17 marzo 2015).

Qualora le strutture per il commiato si configurino come "case funerarie", dove è possibile procedere all'osservazione, alla composizione e vestizione della salma, nonché all'imbalsamazione e alla tanatoprassi, alla custodia e all'esposizione del cadavere anche a cassa aperta, dovranno essere rispettate le misure igienico sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

La Variante Parziale 6/2023 è stata redatta ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. seguendo il procedimento di approvazione integrato così come definito al punto j.1 del capitolo 2 dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, che prevede la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. in maniera contestuale.

Il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Parziale 6/2023, redatto ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i., dell'articolo n.12 del Dlgs 4/2008 s.m.i. e delle indicazioni procedurali contenute nella D.G.R. n.12-8931 del 09.06.2008, DGR n. 21- 892 del 12 gennaio 2015, e D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 è stato allegato al progetto preliminare di variante.

- La Città di Vigone ha adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 24/07/2023 il progetto preliminare della Variante Parziale n.6 al PRGC Vigente, redatta ai sensi del comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- Il progetto preliminare della Variante Parziale n.6 è stato pubblicato presso l'albo pretorio comunale dal 31/07/2023 al 30/08/2023 con numero di pubblicazione 770/2023;
- Il progetto preliminare della Variante Parziale n.6 con nota prot. n. 8116 del 31/07/2023 è stato trasmesso alla città Metropolitana di Torino per la sua valutazione rispetto alla previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento.
- Con nota prot. 2023/8120/VI.01.08 del 01/08/2023 Il progetto preliminare della Variante Parziale n.6, comprensivo del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS, è stato trasmesso all'organo Tecnico Comunale e ai seguenti enti sovra comunali con competenza ambientale (Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Città Metropolitana di Torino, ASL-TO3, Ministero della cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città' Metropolitana Di Torino) per l'emanazione di osservazioni e dei rispettivi pareri.
- Sono pervenuti al protocollo della Città di Vigone i seguenti pareri endoprocedimentali da parte degli organi sovra comunali competenti:
 - Nota prot. 00111210/2023 del 08/08/2023 - Determinazione dirigenziale del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia (Atto DD 4931 del 07/08/2023 firmato dal dirigente della Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia) contenente il Pronunciamento di Compatibilità della Variante parziale 6/2023 al PTC2. All'interno della stessa determinazione si da atto che rispetto al Progetto Preliminare di Variante Parziale 6/2023 al PRGC della Città di Vigone la Città Metropolitana di Torino non formula osservazioni;
 - Nota prot. 00112245/2023 del 09/08/2023, - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Funzione Specialistica Valutazioni Ambientali VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino – Contenente il parere di competenza ambientale in merito all'assoggettabilità o meno della Variante Parziale n.6 al PRGC Vigente della Città di Vigone alla procedura di VAS;
 - Nota Prot. 0009010 del 30/08/2023 - ARPA Piemonte - Fase di Verifica di VAS ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 - Osservazioni di competenza;
 - Nota prot. 0009059del 01/09/2023 - Ministero della cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città' Metropolitana Di Torino - parere di competenza nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Come dichiarata con nota Prot. int. 2023/0009507/VI.01.08 del 19/09/2023, entro il termine di pubblicazione, ovvero entro il 30/08/2023, non sono prevenute osservazioni da parte di privati cittadini al Progetto Preliminare della Variante Parziale n.6 al PRGC Vigente della Città di Vigone, adottato con D.C.C. n.19 del 24/07/2023;

- Con Determinazione del responsabile di settore tecnico n. 552 del reg. generale e n. 316 del settore, sono stati nominati quali componenti fissi dell'organo tecnico comunale (O.T.C.), istituito presso l'autorità competente ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/1998, per l'espletamento delle procedure di istruttoria e verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della Variante parziale n.6 al vigente Strumento urbanistico comunale, i dipendenti del Settore Tecnico del comune di Vigone, l'Arch. VIOTTO Marco (istruttore direttivo tecnico) e il Geom. BERTERO Cristian (istruttore tecnico);
- Con nota Prot.int. 2023/0009598/VI.01.08 del 21/09/2023 l'Organo Tecnico Comunale, vista la documentazione tecnica prodotta ed i pareri pervenuti sopra citati, afferma che non sussistono criticità ambientali tali da prevedere l'assoggettabilità obbligatoria della Variante Parziale 6/2023 alla Procedura di V.A.S. in quanto non si ritiene che le sue previsioni generino effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale e territoriale di riferimento, e che i suoi contenuti non siano in contrasto con le prescrizioni della pianificazione sovraordinata. Nelle conclusioni della relazione dell'Organo Tecnico Comunale si propone comunque di recepire nelle prescrizioni specifiche dell'area normativa IE.3 alcune raccomandazioni, sintetizzate nella tabella di cui al seguente capitolo 2.

Il progetto definitivo della Variante Parziale 6/2023 è stato redatto in ottemperanza a tutte le osservazioni di carattere prescrittivo contenute nei pareri degli enti sovra comunali e nella relazione istruttoria di esclusione da VAS dell'Organo Tecnico Comunale.

Le osservazioni contenute nei pareri endoprocedimentali sopra elencati sono sintetizzate e controdedotte nel capitolo 2 della presente relazione.

2. Risposte e controdeduzioni ai pareri degli enti

Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia		
Nota prot. 00111210/2023 del 08/08/2023		
1	Osservazione	<i>La città Metropolitana di Torino non ha formulato osservazioni al progetto Preliminare della Variante Parziale 6/2023, decretando con Determina Dirigenziale (Atto DD 4931 del 07/08/2023), firmata dal dirigente della Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia, la compatibilità della suddetta Variante con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTCP2.</i>
	Precisazioni tecniche e controdeduzione	-

Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale		
Nota prot. 00112245/2023 del 09/08/2023		
Il dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino con nota prot. 00112245/2023 del 09/08/2023 ha espresso parere di non assoggettabilità della Variante Parziale n.6 alla procedura di VAS. Nell'ambito del proprio parere ha riportato le seguenti raccomandazioni e precisazioni volte a perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie.		
1	Raccomandazione/ precisazione	<i>... "vista la bassa soggiacenza della falda (2-3 m dal piano campagna) si richiede che in fase di progettazione degli interventi venga analizzata l'escursione della falda e la permeabilità del terreno, in modo da evitare eventuali interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno. Si ricorda che il D.Lgs. 152/2006 vieta lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. Qualora le condizioni del suolo e del sottosuolo non siano tali da permettere il drenaggio delle acque superficiali senza interferire con la falda, si consiglia di prevedere l'immissione diretta delle acque meteoriche che non si potranno recuperare nella rete fognaria comunale, fatta salva la verifica con l'attuale gestore della capacità della rete di assorbire il carico idrico. Si raccomanda comunque di prevedere prioritariamente sistemi di raccolta e recupero dell'acqua meteorica dalle coperture per usi connessi agli impianti tecnologici e/o ai fini irrigui delle nuove aree verdi e delle nuove piantumazioni." ...</i>
	Precisazioni tecniche e controdeduzione	Il progetto definitivo della variante ha recepito il suggerimento introducendo una prescrizione specifica nelle note della tabella di sintesi dell'area normativa IE.3
2	Raccomandazione/ precisazione	<i>... " Si ricorda che è altresì necessario verificare con il soggetto gestore l'adeguatezza della rete fognaria e dell'acquedotto relativamente all'aumento dei consumi idrici e degli scarichi derivanti dalla realizzazione della nuova attività"...</i>
	Precisazioni tecniche e controdeduzione	Il progetto definitivo della variante ha recepito il suggerimento introducendo una prescrizione specifica nelle note della tabella di sintesi dell'area normativa IE.3
3	Raccomandazione/ precisazione	<i>... " si suggerisce di inserire nelle norme di attuazione specifiche per l'area IE.3 le indicazioni da seguire nella progettazione della ristrutturazione del fabbricato esistente in merito:</i>

		<ul style="list-style-type: none"> . <i>all'impiego delle migliori tecniche di costruzione volte ad incrementare le prestazioni energetiche dell'edificio ottimizzando l'isolamento termico degli interni e minimizzando il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;</i> . <i>all'utilizzo di tecnologie di approvvigionamento energetico volte a perseguire l'obiettivo di efficienza energetica e di contenimento del consumo delle risorse privilegiando soluzioni ecocompatibili e di valorizzazione ambientale (quali ad esempio il ricorso ad impianti per il trattamento e riscaldamento dell'aria e dell'acqua ad uso sanitario di ultima generazione, ad alto rendimento ed alimentati da fonti di energia rinnovabile);</i> . <i>al ricorso a sistemi di razionalizzazione dei consumi energetici (a titolo esemplificativo impiegando, per l'illuminazione, lampade a elevata efficienza e adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento. "...</i>
	Precisazioni tecniche e controdeduzione	Il progetto definitivo della variante ha recepito il suggerimento introducendo una prescrizione specifica nelle note della tabella di sintesi dell'area normativa IE.3

ARPA Piemonte		
Prot. 0009010 del 30/08/2023		
1	Osservazione	<p>..." Al fine di garantire, oltre alla corretta gestione dei reflui, l'invarianza idraulica a seguito della trasformazione, si ritiene che l'attuatore dell'intervento dovrà anche garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'allacciamento alla fognatura comunale per il recapito delle acque reflue; – la minimizzazione delle aree impermeabili realizzata, ad esempio, attraverso la posa di pavimentazione drenante e/o di aree a verde nelle aree scoperte di proprietà; – la realizzazione di vasche per la laminazione ed il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture. "...
	Precisazioni tecniche e controdeduzione	<p>Si precisa che il fabbricato oggetto della variante è già collegato alla fognatura comunale e anche all'acquedotto.</p> <p>Attualmente l'area pertinenziale risulta completamente impermeabilizzata e la variante prevede, come richiesto dall'osservazione, di incrementare le aree non impermeabilizzate realizzando aree verdi o aree pavimentate con pavimentazioni drenanti.</p> <p>Il progetto definitivo introduce una prescrizione normativa con la quale si chiede di valutare in fase progettuale la capacità della fognatura di recepire il carico idrico derivante dall'area IE.3, valutando se necessario l'installazione di sistemi di raccolta e laminazione delle acque meteoriche per rallentare il loro deflusso verso la rete di raccolta comunale.</p>
2	Osservazione	<p>..." La variante non dettaglia le caratteristiche minime che si intendono rispettare dal punto di vista dell'efficienza energetica dell'involucro in progetto.</p> <p>Si ritiene necessario, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la realizzazione di involucri con ridotte esigenze energetiche (edifici NZEB), così come indicato dall'art. 4 bis del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e s.m.i.; – il ricorso alle quote minime di energie rinnovabili per l'alimentazione dei sistemi di climatizzazione e delle utenze elettriche previste dal D.Lgs. n. 199/2021;

		– l'uso di sistemi di illuminazione a basso consumo e dell'illuminazione naturale. “...
	Precisazioni tecniche e controdeduzione	Il progetto definitivo della variante ha recepito il suggerimento introducendo una prescrizione specifica nelle note della tabella di sintesi dell'area normativa IE.3

Ministero della cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LACITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. 0009059del 01/09/2023

1	Osservazione	<p>...” considerato che, per quanto attiene alla tutela archeologica, non si hanno particolari osservazioni in merito in quanto il sito oggetto della variante parziale in oggetto (IE.3) non è interessato da provvedimenti di tutela archeologica o procedimenti di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricade in area a rischio archeologico; l'area indicata sullo strumento urbanistico vigente di “interesse archeologico” (in realtà a rischio archeologico, in quanto non interessata da specifico provvedimento di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004), ovvero l'area agricola posta a nord di via Moglia, infatti, è esterna al settore oggetto di variante IE.3, anche se prossima allo stesso (250 m di distanza). Si concorda su quanto evidenziato da codesto Comune, ossia che le modifiche della variante parziale in oggetto non sembrano avere ripercussioni sull'area a rischio archeologico di via Moglia;</p> <p>valutato in ogni caso il possibile impatto delle opere consentite dalla Variante urbanistica sulle componenti paesaggistiche e ambientali dell'area in oggetto, nonché in generale in merito al consumo di suolo;</p> <p>questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che le modifiche al P.R.G.C. in oggetto, così come presentate, non producano significativi effetti sul contesto in esame, escludendo la necessità di assoggettare alla procedura di VAS la Variante urbanistica in oggetto. “...</p>
	Precisazioni tecniche e controdeduzione	-

Organo Tecnico Comunale

Prot.int. 2023/0009598/VI.01.08 del 21/09/2023

1	Raccomandazione/ precisazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Si propone di recepire nelle prescrizioni specifiche dell'area normativa IE.3 le seguenti raccomandazioni: 2) Gestione delle acque meteoriche: vista la bassa soggiacenza della falda (2-3 m dal piano campagna) si richiede che in fase di progettazione degli interventi venga analizzata l'escursione della falda e la permeabilità del terreno, in modo da evitare eventuali interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno. Qualora le condizioni del suolo e del sottosuolo non siano tali da permettere il drenaggio delle acque superficiali senza interferire con la falda, si consiglia di prevedere l'immissione diretta delle acque meteoriche che non si potranno recuperare nella rete fognaria comunale, fatta salva la verifica con l'attuale gestore della capacità della rete di assorbire il carico idrico. Si raccomanda di valutare la possibilità di installare sistemi di raccolta e

		<p>recupero dell'acqua meteorica delle coperture per usi connessi agli impianti tecnologici e/o ai fini irrigui delle nuove aree verdi.</p> <p>3) Collegamenti a fognatura ed acquedotto: Si ricorda che in fase di progettazione dovrà essere verificata l'adeguatezza della rete fognaria e dell'acquedotto considerando l'aumento dei consumi idrici e degli scarichi derivanti dalla realizzazione della nuova attività.</p> <p>4) Ecosostenibilità: indicazioni da seguire per la ristrutturazione del fabbricato esistente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impiego delle migliori tecniche di costruzione volte ad incrementare le prestazioni energetiche dell'edificio ottimizzando l'isolamento termico degli interni e minimizzando il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale; b) utilizzo di sistemi tecnologici per lo sfruttamento di energie rinnovabili ed installazione di impianti tecnologici ad elevata efficienza che riducano sensibilmente i consumi energetici dell'immobile; c) installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo.
	<p>Precisazioni tecniche e controdeduzione</p>	<p>Il progetto definitivo della variante ha recepito i suggerimenti introducendo delle specifiche prescrizioni nelle note della tabella di sintesi dell'area normativa IE.3</p>

3. Stato attuale della pianificazione del territorio comunale

Il P.R.G.C. vigente della Città di Vigone è stato approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n.18-1203 del 17 dicembre 2010.

Successivamente sono state approvate:

- 1) cinque varianti parziali ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.R.56/77 s.m.i.:
 - a) Variante Parziale V2011.1 approvata con delibera C.C. n.39/2011 del 10 Novembre 2011
 - b) Variante Parziale V2011.2 Area RA10 approvata con delibera C.C. n.3/2012 del 29 03 2012
 - c) Variante Parziale V2012.3 Zona ZT1 approvata con delibera C.C. n.47/2012 del 27.11.2012
 - d) Variante Parziale V2013.4 approvata con delibera C.C. n.42/2013 del 26.11.2013
 - e) Variante Parziale V2015.5 approvata con delibera C.C. n.15/2016 del 11.03.2016
- 2) due varianti consistenti in correzione di errori materiali ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della L.R.56/77 s.m.i.:
 - a) Variante art.17 comma 8 approvata con delibera C.C. n.50/2011 del 20 Dicembre 2011
 - b) Variante art.17 comma 12 approvata con delibera C.C. n.43/2014 del 29.07.2014
- 3) una variante strutturale ai sensi dell'articolo 15 della L.R.56/77 s.m.i.:
 - c) Variante Strutturale n.1 approvata con delibera C.C. n.36 del 7 Ottobre 2021

Il P.R.G.C. è adeguato a:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. 24.05.01 ed entrato in vigore con la pubblicazione sulla G.U. in data 08/08/01. Circolare del P.G.R. nr. 7/LAP dell'8.5.96 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999;
- D. Lgs. 114/98 relativamente alle nuove disposizioni sul commercio al dettaglio e le connesse disposizioni regionali di cui alla L.R. 28/99 e s.m. ed alla D.C.R. nr. 59- 10831 del 24.3.06.
- L.R. 19/99 che obbliga i Comuni a dotarsi di Regolamento Edilizio e successivamente ad adeguare le norme di attuazione del P.R.G. ai parametri ed agli indici del R.E.
- L.R. 52/2000 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) che impone una verifica delle nuove scelte urbanistiche rispetto alla classificazione acustica di cui il Comune si è dotato.

4. Documenti ed elaborati costituenti la variante parziale n.6/2023 al P.R.G.C. Vigente

Il progetto Preliminare della variante parziale n.6/2023 al PRGC Vigente è composta dai seguenti documenti:

- **Elab_1** - Relazione Illustrativa delle modifiche di variante
- **Elab_2 (Estratto)** – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E TABELLE DI SINTESI (Estratto delle parti modificate dalla variante)
- **Verifica di compatibilità Acustica** della variante parziale n.6/2023 al PRGC a firma del dot. Antonio Brone
- **Relazione geologica** a firma del dot. Geol. Dario Fontan

5. Modifiche introdotte con la variante parziale n.6/2023 al P.R.G.C. Vigente


Intervento 1

Individuazione di aree e fabbricati idonei ad ospitare strutture per il commiato e case funerarie	
Localizzazione intervento	Via Arrigo Boito
Aree Normative	Area per insediamenti produttivi esistenti e confermati IE.3
Descrizione	
<p>Al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 8 L.R. 20/2007 come modificato dalla L.R. 15/2011, la Città di Vigone deve individuare aree urbanisticamente compatibili al fine di consentire l'ubicazione delle strutture per il commiato alla luce anche dell'approvazione del Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte del Consiglio Regionale con DCR 61-10542 del 17 marzo 2015.</p> <p>Tutto ciò, in considerazione della necessità di andare incontro alle rinnovate sensibilità in merito alla celebrazione di riti di commemorazione, di dignitoso commiato al feretro e di consentire anche ai privati di presentare progetti per la realizzazione di sale del commiato nell'ambito del territorio cittadino, rinviando ad una successiva modifica del regolamento in materia la definizione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>In relazione alla peculiarità delle caratteristiche di tali strutture, considerato che non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né all'interno di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e considerato che necessitano di adeguati spazi per la sosta, si è ritenuto che le aree più idonee alla loro collocazione siano le aree per impianti produttivi e commerciali esistenti e confermati ubicati in ambito urbano ma esterne al centro storico (Zone IE), in cui il piano regolatore ammetta l'insediamento di attività terziarie e commerciali.</p> <p>Nell'Area normative "IE", il PRG vigente ammette, l'insediamento di attività produttive artigianali ed industriali, terziarie, in alcuni casi attività di commercio al dettaglio, ristorazione e/o attività alberghiera.</p> <p>Valutando con attenzione le peculiarità della tipologia di attività e la realtà locale della Città di Vigone si è ritenuto opportuno consentire la realizzazione di strutture per il commiato solo nelle zone normative che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">· essere zone produttive esistenti e confermate "IE", per le quali il PRGC vigente ammette già la destinazione d'uso commerciale;· essere ubicate all'interno del centro abitato per essere raggiungibili in completa sicurezza anche a piedi o in bici dai residenti;· essere ubicate ad una distanza non eccessiva dal cimitero comunale per consentire agli utenti di raggiungere il cimitero per la sepoltura anche a piedi e in totale sicurezza su idonei percorsi pedonali;· essere ubicate all'esterno dell'area di centro storico e/o delle aree in cui si svolgono abitualmente eventi o manifestazioni che comportano la chiusura temporanea della viabilità;· avere nelle vicinanze sufficienti aree pubbliche e/o private destinate al parcheggio;· rispettare i criteri di carattere urbanistico e territoriale contenuti nella Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542.	


Nel rispetto dei disposti normativi vigenti e in funzione degli obiettivi sopra descritti è stata individuata come area idonea all'insediamento di sale e strutture per il commiato l'area IE.3, ubicata nella parte settentrionale del capoluogo, in via Arrigo Boito.


L'area si trova in ambito urbano, è facilmente raggiungibile a piedi o in bici dai residenti e nelle sue vicinanze sono presenti sufficienti aree adibite a parcheggio pubblico e/o privato, l'accesso dei visitatori alla struttura potrà avvenire da una strada secondaria (Via A. Boito) non eccessivamente trafficata e il PRGC Vigente identifica l'area produttiva tra quelle in cui è già ammessa la destinazione d'uso commerciale.


L'area risponde inoltre a tutti gli altri obiettivi sopra citati e più precisamente è ubicata a più di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private, e di cento metri dalle strutture obitoriali e dai crematori, si trova ad una distanza di circa 800 mt dal cimitero comunale e quest'ultimo è raggiungibile in totale sicurezza anche a piedi grazie alla presenza di un percorso pedonale e ciclabile esistente lungo via Torino.




Area-IE3 oggetto di variante



 Area-IE3 oggetto di variante





Area-IE3 oggetto di variante



Aree adibite a parcheggio

L'area IE.3 è sufficientemente dotata di aree per parcheggio pubblico e privato nelle sue vicinanze. Come illustrato nella fotografia aerea sopra riportata all'interno dell'area IE3 è presente un'area in fregio a via A. Boito che può essere adibita a parcheggio pubblico o privato e inoltre sono presenti numerose aree per la sosta lungo via A. Boito, e lungo le limitrofe via XXV Aprile e via G. Verdi. Infine a breve distanza lungo via Torino, via Giuseppe Vallero e via P. Gobetti sono presenti altre aree per la sosta dei veicoli, tutte a breve distanza dall'area IE.3 e raggiungibili senza attraversare strade di elevato traffico.

Modifiche alla documentazione del PRGC Vigente

Modifiche cartografiche:

La variante parziale n.6/2023 non comporta modifiche alle cartografie di PRGC Vigente

Modifiche alle NTA del PRGC:

La variante parziale n.6/2023 comporta la modifica dell'art. 44 delle NTA e la modifica delle Tabelle di Sintesi delle zone IE allegate alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC Vigente.

Le modifiche apportate vengono di seguito illustrate. Il testo aggiunto dalla variante viene riportato in colore rosso e le cancellature in colore nero barrato.

Art. 44 comma 3	<p>...” Il P.R.G.C. individua le aree destinate alle attività produttive e commerciali esistenti nel comune o al trasferimento o ampliamento di unità locali operanti nella Città di Vigone o in altri comuni. Tali aree sono adibite ai seguenti usi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. attività produttive artigianali ed industriali nonché artigianato di servizio e di produzione, immagazzinaggio e commercio di beni prodotti dalle unità produttive o ad essi integrativi, attività commerciali e paracommerciali.b. spazi per l'amministrazione aziendale in misura non superiore a mq 0,2 ogni mq di S.U.L. destinata alle attività di cui in a).c. spazi per la custodia degli stabilimenti per abitazione come sotto meglio specificato.d. servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione e/o funzionali agli impianti.e. impianti sportivi di integrazione.f. case funerarie e/o sale e strutture per il commiato di cui alla L.R. 20/2007 e smi solo nelle aree IE specificatamente indicate nelle tabelle di sintesi.<ul style="list-style-type: none">i. Per Casa Funeraria si intende una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie ed ospedaliere. Al suo interno è possibile procedere alla osservazione, alla composizione e alla vestizione della salma, all'imbalsamazione e alla tanatoprassi, alla custodia e all'esposizione del cadavere anche a cassa aperta, alle attività di commemorazione e di commiato del defunto. Tali strutture devono osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.ii. Per Sala del Commiato si intende una struttura pubblica o privata, realizzata e gestita per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e per tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione. Le sale del commiato e le Case funerarie devono osservare le seguenti norme di settore:<ul style="list-style-type: none">- D.P.R. 14/01/1997 n.37;- L.R. 31/10/2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle
-----------------	--

	<p>ceneri”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - L.R. 03/08/2011, n.15 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”; - D.P.G.R. 08/08/2012, n.7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”; - D.G.R. 13/01/2014, n.13-7014 “Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n.7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n.7/R”; - D.C.R. 17/03/2015, n.61 – 10542 “Articolo 14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20. Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’): approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori”; <p>”....</p>
--	--

Tabella di sintesi delle zone IE

PARAMETRI URBANISTICI		NUMERAZIONE DI RIFERIMENTO DELLE AREE NORMATIVE									
		IE1(2) ^A	IE2(1)(2) (9)	IE3 ^A (14)	IE4 ^A	IE5 ^A	IE6 ^A	IE8 ^A	IE9(3) ^A	IE10 ^A	IE13 ^A
A IN PRESENZA DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	1 IT (mq/mq)	0,200		0,300	0,300		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
	2										
	3 IF (mq/mq)	0,750		0,800	0,800		0,800	0,800	0,800	0,700	0,700
	4										
	5 DF (mc/mq)										
	6 IC (mq/mq)	0,600		0,700	0,700		0,700	0,700	0,700	0,550	0,550
	7 Svill. H (m)	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8 NP											
B IN ASSENZA DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI	9 IF (mq/mq)	0,200		0,300	0,300		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
	10										
	11 DF (mc/mq)										
	12 IC (mq/mq)	0,600		0,700	0,700		0,700	0,700	0,700	0,550	0,550
	13 Svill. H (m)	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	14 NP										
	15 ST (mq)	5212,11		948,02	1379,95		255,20	1999,63	4316,69	3658,70	4877,28
16 SF (mq)											
C DATI DI PROGETTO	18 Ab. Esist.										
	19 Ab. Prev.										

(2) L'area deve essere protetta su tutti i lati da muri perimetrali con altezza minima di 50 cm maggiore del piano stradale di riferimento. Gli accessi pedonali e carrai che si affacciano su Via TORINO (lato est) devono essere protetti da difese mobili di pari altezza dei muri perimetrali (rispetto al piano strada) atte a scongiurare l'allagamento dell'area in caso di piena del T. Lemina. E' necessaria una perizia statica e idraulica che accerti l'idoneità delle difese di cui al punto precedente. Ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle NTA del PAI il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica (e non solo a quella comunale come desumibile dall'osservazione) in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Rifer. Titolo XI delle NTA "norme idrogeologiche". Cronoprogramma degli interventi art.85.10 delle NTA e Tavola 8 dello studio Geologico allegato alla variante strutturale n. 1/2018

(3) Gli interventi edilizi previsti per il potenziamento della struttura ricettiva è subordinata al rilascio di una Concessione Convenzionata ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. e i. con la prescrizione che vengano predisposti e vincolati alla destinazione di parcheggio la quantità di area a parcheggio necessaria per lo svolgimento delle attività commerciali di ristorazione alberghiera.

^A è consentita l'attività di commercio al dettaglio e somministrazione di bevande e alimenti.

^{*} Non è consentita l'attività di commercio al dettaglio e somministrazione di bevande e alimenti.

(14) Oltre alle destinazioni d'uso previste per le aree IE e al commercio al dettaglio, sono ammesse le attività e le strutture per il commiato di cui alla L.R. 20/2007 e s.m.i. e al Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori (D.C.R. 61-10542 del 17/0/2015), nonché la realizzazione di "case funerarie" nel rispetto delle norme regionali e nazionali di settore (D.P.R. 37 del 14/01/1997, D.C.R. 17/03/2015, n.61 – 10542, D.G.R. 13-7014 del 13/01/2014, D.P.G.R. 7R del 08/08/2012, L.R. 20 del 31/10/2007, L.R. 15 del 03/08/2011) e secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale in materia.

I servizi pubblici per le strutture del commiato e case funerarie devono essere definiti ai sensi del punto 3, comma 1, dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. nella misura pari all'80% della SL a tale uso destinata, almeno il 50% delle aree per servizi così determinate dovrà essere adibita a parcheggio.

Mitigazioni ambientali da attuarsi nel caso di utilizzo dell'immobile per strutture per il commiato e/o case funerarie:

- Il progetto dovrà prevedere la sistemazione delle aree pertinenziali e dei prospetti dell'immobile in modo da conferire allo stesso un aspetto adeguato all'attività in esso svolta;
- Il progetto dovrà prevedere la riduzione delle aree impermeabilizzate rispetto allo stato attuale, attraverso la realizzazione di aree verdi inerbita e/o la realizzazione di aree di parcheggio con pavimentazioni permeabili o semipermeabili e possibilmente alberate;

- Il progetto dovrà analizzare l'escursione della falda e la permeabilità del terreno, in modo da evitare eventuali interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno d'acqua. Qualora le condizioni del suolo e del sottosuolo non siano tali da permettere il drenaggio delle acque superficiali senza interferire con la falda, si dovrà prevedere l'immissione diretta delle acque meteoriche nella rete fognaria comunale, fatta salva la verifica con l'attuale gestore della capacità della rete di assorbire il carico idrico.
- Il progetto dovrà verificare l'adeguatezza della rete fognaria e dell'acquedotto considerando l'aumento dei consumi idrici e degli scarichi derivanti dalla realizzazione della nuova attività, e qualora necessario dovranno essere installati sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche per rallentare il deflusso delle stesse verso la rete fognaria.
- Il progetto di ristrutturazione dovrà infine prevedere:
 - o L'impiego delle migliori tecniche di costruzione volte ad incrementare le prestazioni energetiche dell'edificio ottimizzando l'isolamento termico degli ambienti interni e minimizzando il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;
 - o L'utilizzo di sistemi tecnologici per lo sfruttamento di energie rinnovabili ed installazione di impianti tecnologici ad elevata efficienza che riducano sensibilmente i consumi energetici dell'immobile;
 - o L'installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo.

La tabella di sintesi viene modificata con l'introduzione della nota 14 per l'area IE.3 come segue:

(NB. In rosso le parti aggiunte con il progetto preliminare, in verde le ulteriori prescrizioni introdotte con il progetto definitivo in recepimento delle osservazioni ambientali e del verbale dell'OTC)

..." (14) Oltre alle destinazioni d'uso previste per le aree IE e al commercio al dettaglio, sono ammesse le attività e le strutture per il commiato di cui alla L.R. 20/2007 e s.m.i. e al Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori (D.C.R. 61-10542 del 17/0/2015), nonché la realizzazione di "case funerarie" nel rispetto delle norme regionali e nazionali di settore (D.P.R. 37 del 14/01/1997, D.C.R. 17/03/2015, n.61 – 10542, D.G.R. 13-7014 del 13/01/2014, D.P.G.R. 7R del 08/08/2012, L.R. 20 del 31/10/2007, L.R. 15 del 03/08/2011) e secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale in materia.

I servizi pubblici per le strutture del commiato e case funerarie devono essere definiti ai sensi del punto 3, comma 1, dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. nella misura pari all'80% della SL a tale uso destinata, almeno il 50% delle aree per servizi così determinate dovrà essere adibita a parcheggio.

Mitigazioni ambientali da attuarsi nel caso di utilizzo dell'immobile per strutture per il commiato e/o case funerarie:

- Il progetto dovrà prevedere la sistemazione delle aree pertinenziali e dei prospetti dell'immobile in modo da conferire allo stesso un aspetto adeguato all'attività in esso svolta;
- Il progetto dovrà prevedere la riduzione delle aree impermeabilizzate rispetto allo stato attuale, attraverso la realizzazione di aree verdi inerbita e/o la realizzazione di aree di parcheggio con pavimentazioni permeabili o semipermeabili e possibilmente alberate."...
- Il progetto dovrà analizzare l'escursione della falda e la permeabilità del terreno, in modo da evitare eventuali interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno d'acqua. Qualora le condizioni del

	<p>suolo e del sottosuolo non siano tali da permettere il drenaggio delle acque superficiali senza interferire con la falda, si dovrà prevedere l'immissione diretta delle acque meteoriche nella rete fognaria comunale, fatta salva la verifica con l'attuale gestore della capacità della rete di assorbire il carico idrico.</p> <ul style="list-style-type: none">- Il progetto dovrà verificare l'adeguatezza della rete fognaria e dell'acquedotto considerando l'aumento dei consumi idrici e degli scarichi derivanti dalla realizzazione della nuova attività, e qualora necessario dovranno essere installati sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche per rallentare il deflusso delle stesse verso la rete fognaria.- Il progetto di ristrutturazione dovrà infine prevedere:<ul style="list-style-type: none">o L'impiego delle migliori tecniche di costruzione volte ad incrementare le prestazioni energetiche dell'edificio ottimizzando l'isolamento termico degli ambienti interni e minimizzando il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;o L'utilizzo di sistemi tecnologici per lo sfruttamento di energie rinnovabili ed installazione di impianti tecnologici ad elevata efficienza che riducano sensibilmente i consumi energetici dell'immobile;- L'installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo.
--	--

6. Verifica di assoggettabilità a VAS

L'allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS”*, al punto 1 *“Modalità di svolgimento e integrazione delle procedure”* stabilisce che le varianti parziali, come definite al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., devono essere sottoposte alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.

Per pervenire all'approvazione delle varianti parziali sono consentite due differenti procedure una *“in maniera contestuale”*, l'altra *“in sequenza”*, aventi le seguenti caratteristiche:

1. lo schema procedurale *“in maniera contestuale”* prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici. Tale schema consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione; va detto tuttavia che, qualora dalla fase di verifica emergesse la necessità di modificare in modo sostanziale gli elaborati della variante o del piano, è necessario che il Comune provveda ad una seconda fase di pubblicazione per consentire la presentazione di eventuali nuove osservazioni.
2. lo schema procedurale *“in sequenza”* prevede che il Comune espleti la fase di verifica prima della fase di pubblicazione. Tale schema risulta consigliabile nei casi di proposte di varianti o piani dai più complessi risvolti ambientali in quanto, a fronte di un allungamento delle tempistiche di approvazione, si evita di dover ripubblicare, a seguito dell'adozione del provvedimento di verifica.

Nel caso specifico è stata adottata la procedura di approvazione *“in maniera contestuale”* esplicitata nella tabella di cui al punto *“j1”* della deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, riportata nella pagina seguente.

La variante è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, ed è stato allegato al Progetto Preliminare l'Elab.3 *“Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS”*. Le analisi condotte hanno messo in evidenza come le modifiche previste dalla variante non comportino particolari rischi per l'ambiente, la salute umana e il paesaggio.

Le sole ripercussioni negative evidenziate nell'ambito della verifica preventiva di assoggettabilità a VAS riguardano il possibile, ma comunque contenuto, aumento dell'inquinamento aereo dovuto all'incremento del traffico veicolare correlato con l'insediamento sull'area IE.3 di strutture per il commiato.

Non si è pertanto ritenuto opportuno introdurre vere e proprie misure di mitigazione ambientale, né tanto meno opere di compensazione vista l'assenza di effetti negativi sull'ambiente rispetto allo stato attuale.

Ciò nonostante è stato ritenuto opportuno, nell'ambito delle valutazioni di assoggettabilità a VAS, proporre alcune riflessioni sulla possibilità di introdurre nel corpo normativo dell'area IE.3 alcune prescrizioni finalizzate a migliorare la qualità ambientale ed urbanistica della zona

Tali riflessioni e suggerimenti sono stati recepiti nel corpo normativo dell'area IE.3 introducendo in calce alla tabella di sintesi alla nota 14 quanto segue:

...” Mitigazioni ambientali da attuare in caso di utilizzo dell'immobile per strutture per il commiato:

- *Il progetto dovrà prevedere la sistemazione delle aree pertinenziali e delle facciate dell'immobile in maniera tale da attribuire allo stesso un adeguato senso di sacralità del luogo coerente con l'attività in esso svolta;*
- *Il progetto dovrà prevedere la riduzione delle aree impermeabilizzate rispetto allo stato attuale, attraverso la realizzazione di aree verdi inerbite e/o la realizzazione di aree di parcheggio con pavimentazioni permeabili o semipermeabili e possibilmente alberate. “...*

Come descritto in premessa, il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS sarà trasmesso unitamente alla restante documentazione di variante agli enti con competenza ambientale (ARPA Piemonte, ASL TO3, Città Metropolitana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e Organo Tecnico Comunale) per l'espressione dei pareri di competenza.

j.1. Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"

Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)			
Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione	Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento	Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS
	In caso di silenzio l'iter procede		
La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE	
Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *		Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica , controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *	
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione			
		Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni			
Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predisponde gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio			
Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)			
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione			

* L'eventuale accettazione di nuove aree a seguito delle controdeduzioni non deve comportare il venir meno delle condizioni di classificazione della variante come "parziale"; per tali aree è necessaria:

- l'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2 della l.r. 56/1977.

Per le varianti successive a quella di adeguamento al PPR (art. 8bis, comma 6, lettera b. l.r. 56/1977) in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs 42/2004, contestualmente all'invio alla Provincia la deliberazione medesima è trasmessa anche alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR e agli effetti ambientali che la variante produce.

Come descritto in premessa, il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS è stato trasmesso insieme alla restante documentazione di variante agli enti con competenza ambientale (ARPA Piemonte, ASL TO3, Città Metropolitana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e Organo Tecnico di Comunale) per l'espressione dei pareri di competenza. In coerenza con i pareri pervenuti, l'Organo Tecnico Comunale ha espresso il proprio parere motivato di esclusione da Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale 6/2023, suggerendo però il recepimento di alcune prescrizioni di tutela ambientale (descritte nella premessa della presente relazione) nelle schede normative dell'area IE.3 oggetto di variante.

Il progetto definitivo della Variante ha recepito integralmente i suggerimenti dell'Organo Tecnico Comunale.

8. Verifica di compatibilità idrogeologica delle modifiche introdotte dalla variante parziale n.6/2023

L'area oggetto di variante (Area per impianti produttivi esistenti e confermati IE.3) è ubicata all'interno del capoluogo comunale, nella parte settentrionale dello stesso, in via Arrigo Boito, e secondo la carta di sintesi allegata al PRGC Vigente ricadono in Classe "IIa" di Pericolosità Geomorfológica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica, come evidenziato nell'estratto cartografico di seguito riportato.




Figura 2 Estratto Elab-E1 "CARTA D'USO DEL SUOLO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NORMATIVE CON I RIFERIMENTI DELL'IDONEITA' ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA IN RAPPORTO ALLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA - CONCENTRICO" della Variante Strutturale n.1 al PRGC approvata con D.C.C. n. 36 del 07/10/2021

Le aree indicate come Classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica dal PRGC Vigente sono porzioni di territorio nelle quali esistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica derivante dalla scarsa regimazione delle acque superficiali, dal basso grado di conoscenza delle caratteristiche geotecniche, stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni di fondazione. Tali condizioni possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici dettati dalle Norme Tecniche di Costruzione e realizzati, a livello di progetto esecutivo, nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante, che devono essere eseguiti in modo tale da non condizionare la fruibilità urbanistica delle aree circostanti.

Come riportato all'art. 85.2.1 delle NTA del PRGC Vigente:

La classe "IIa" è caratterizzata da terreni limoso-sabbiosi con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti fino a profondità comprese tra 5 e 20 metri, da soggiacenza della falda freatica molto variabile da pochi metri a circa 7-8 dal piano campagna.

Ogni nuova edificazione, comprese le ristrutturazioni, ampliamenti e sopraelevazioni (esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo) devono essere effettuati prevedendo, se necessario, idonei sistemi di drenaggio delle acque superficiali e/o profonde in modo da limitare fenomeni di saturazione dei terreni limoso-sabbiosi.

Il comportamento meccanico del terreno di fondazione deve essere indagato mediante metodi diretti e/o indiretti e per la definizione dell'ampiezza del volume di terreno sollecitato si deve fare riferimento alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" dell'Associazione Geotecnica Italiana (1977).

Devono essere eseguite verifiche di capacità portante del terreno di fondazione con diverse condizioni di saturazione, tra cui quella in cui il livello della falda coincide con il piano campagna.

Per quanto riguarda gli aspetti sismici si dovranno verificare le condizioni geologiche previste dalle cartografie dello studio di microzonazione sismica di primo livello.

Le modifiche introdotte al PRGC dalla presente variante parziale n.6/2023, risultano compatibili con le prescrizioni idrogeologiche del PRGC Vigente (Variante Strutturale n.1 approvata con D.C.C. n.36 del 07/10/2021).

Per una approfondita valutazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dell'area oggetto di variante si rimanda alla relazione geologica del dott. Geol. Dario Fontan allegata alla presente variante Parziale.

9. Verifica di Coerenza con il PPR

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>
Le modifiche di variante non interessano beni tutelati ai sensi degli ex art. 136 e 157 del codice	
II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Art. 23. Zone d'interesse archeologico	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico ex art. 142 lett. m. del Codice (tema areale che contiene 94 elementi), che costituiscono una selezione delle aree archeologiche tutelate ai sensi degli artt. 10 e 45 del Codice alle quali il Ppr ha riconosciuto anche una valenza paesaggistica).</i></p> <p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo; b. rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione; c. mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, 	<p>L'area IE.3 si trova a circa 250 mt di distanza da un'area indicata sullo strumento urbanistico vigente di "interesse archeologico", ovvero l'area agricola posta a nord di via Moglia.</p> <p>Viste le direttive e le prescrizioni contenute nell'art. 23 delle NTA del PPR si ritiene che le modifiche della variante parziale in oggetto non hanno ripercussioni su tale elemento paesaggistico tutelato dal PPR e dal PRGC.</p> <p>Si sottolinea che le NTA del PRGC Vigente sono già coerenti con le direttive e prescrizioni del presente art. 23 del PPR (<i>Art. 80 bis delle NTA del PRGC Vigente, introdotto come da osservazioni della soprintendenza nella variante strutturale n.1 approvata con DCC n.36 del 07/10/2021</i>)</p>

<p>verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 8</i></p> <p>Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti; b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili; c. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente; l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi; d. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie; e. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove. <p><i>comma 9</i></p> <p>Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.</p>	
<p>Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari</p>	
<p><i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i></p>	
<p><u>USI CIVICI</u></p> <p><i>Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del Codice (Tav. P2).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p>	

<p><i>comma 17</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.</p>	<p>I mappali interessati dalla presente variante parziale non rientrano tra quelli gravati da usi civici.</p> <p>La verifica è stata condotta analizzando le particelle gravate da uso civico indicate sullo strumento urbanistico vigente del Comune di Vigone</p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 19</i></p> <p>Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.</p>	
<p>Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</p>	
<p><i>Le componenti morfologico insediative (m.i.) sono rappresentate nella Tav. P4 e disciplinate nello specifico negli articolo dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.</i></p> <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore); - varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale); - elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo). 	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7; b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati; c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani; d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani 	


<p>esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;</p> <p>e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;</p> <p>f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.</p> <p><i>comma 5</i> I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 6</i> I piani locali provvedono a rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.</p> <p><i>comma 7</i> I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:</p> <p>a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato</p> <p>b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:</p> <p>I. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;</p> <p>II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati,</p>	

<p>crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;</p> <p>III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.</p>	
Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)	
<p>- m.i. 1: tessuti urbani consolidati dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</p> <p>- m.i. 2: tessuti urbani consolidati dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);</p> <p>- m.i. 3: tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o m.i. 2).</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i></p> <p>I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:</p> <p>a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;</p> <p>b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p> <p><i>comma 4</i></p> <p>I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	<p>Le modifiche di variante comportano semplicemente l'ampliamento delle possibili destinazioni d'uso funzionali del fabbricato esistente ubicato nell'area IE.3, consentendo anche la realizzazione di sale e strutture del commiato. Le norme di attuazione del PRGC Vigente per l'ambito urbano prossimo alla zona IE.3 risultano già coerenti con gli indirizzi e le direttive del PPR. Sono infatti stati avviati negli anni interventi di rigenerazione urbana per il riuso e la riqualificazione della limitrofa zona ZT.2, sono presenti infrastrutture viabili per ciclisti e pedoni che collegano la zona al centro storico di Vigone e anche a quello del vicino comune di Cercenasco, sono presenti nell'ambito indicato dal PPR come morfologia m.i.3 sufficienti aree per servizi, parcheggi e verde pubblico, ad esempio nelle vicinanze della zona IE.3 è presente una grossa area per servizi pubblici adibita a verde e parcheggi indicata con la sigla S31 in via Giuseppe Vallero.</p> <p>Le modifiche di variante non incidono su aspetti normativi richiamati nelle direttive e negli indirizzi di cui all'art. 35 delle NTA del PPR.</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli</p>	

elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario. (...)	
--	--

Schede di approfondimento

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO



 Area-IE3 oggetto di variante


AREA OGGETTO DI VARIANTE (Zona IE.3)



Descrizione dell'area:

L'area IE.3 è una zona per attività produttive esistente e confermata dal PRGC Vigente, ubicata nella parte settentrionale del capoluogo comunale, all'incrocio tra via A. Boito e via XXV Aprile.

L'area è occupata da un fabbricato produttivo realizzato alla fine del secolo scorso ed è inserita in un ambito urbano consolidato caratterizzato da edifici ad uso residenziale terziario e commerciale.

Nelle vicinanze dell'area non sono presenti edifici vincolati né aree di particolare interesse paesaggistico ed ambientale, fatto salvo la presenza a circa 250 mt a nord dell'area IE.3, nella zona agricola lungo via Moglia di una zona indicata dal PRGC di interesse archeologico (aree su cui sono stati rinvenuti materiali ceramici e laterizi di età romana e tardo romana durante un sopralluogo della Soprintendenza Archeologica del Piemonte nel 1992).



ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>Elenco</i></p> <p><i>L'area oggetto di variante è ubicata in una zona urbana edificata nella seconda metà del '900 e non sono presenti beni paesaggistici vincolati</i></p>	<p><i>Elenco</i></p> <p><i>Morfologia insediativa m.i.3 "Tessuti urbani esterni ai centri" (art. 35 delle NTA del PPR)</i></p>
ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR	
<p><i>Le modifiche di variante comportano semplicemente l'ampliamento delle possibili destinazioni d'uso funzionali del fabbricato esistente ubicato nell'area IE.3, consentendo anche la realizzazione di sale e strutture del commiato. Le norme di attuazione del PRGC Vigente per l'ambito urbano prossimo alla zona IE.3 risultano già coerenti con gli indirizzi e le direttive del PPR. Sono infatti stati avviati negli anni interventi di rigenerazione urbana per il riuso e la riqualificazione della limitrofa zona ZT.2, sono presenti infrastrutture viabili per ciclisti e pedoni che collegano la zona al centro storico di Vigone e anche a quello del vicino comune di Cercenasco, sono presenti nell'ambito indicato dal PPR come morfologia m.i.3 sufficienti aree per servizi, parcheggi e verde pubblico, ad esempio nelle vicinanze della zona IE.3 è presente una grossa area per servizi pubblici adibita a verde e parcheggi indicata con la sigla S31in via Giuseppe Vallero.</i></p> <p><i>Le modifiche di variante non incidono su aspetti normativi richiamati nelle direttive e negli indirizzi di cui all'art. 35 delle NTA del PPR.</i></p>	
CONCLUSIONI	
<p><i><u>Le modifiche di variante comportano semplicemente l'ampliamento delle possibili destinazioni d'uso funzionali del fabbricato esistente ubicato nell'area IE.3, consentendo anche la realizzazione di sale e strutture del commiato, destinazione d'uso coerente con gli indirizzi e le direttive del PPR per le zone classificate m.i.3.</u></i></p> <p><i><u>Inoltre, le modifiche di variante non incidono su aspetti pianificatori richiamati nelle direttive e negli indirizzi di cui all'art. 35 delle NTA del PPR.</u></i></p> <p><i><u>Si ritiene pertanto che le modifiche di variante siano coerenti con le norme e prescrizioni contenute nel PPR.</u></i></p>	

10. Verifica dei disposti di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

La variante è conforme a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma della legge regionale 56/77 e s.m.i.

Sintesi delle modifiche di variante:

La variante non incrementa la capacità insediativa residenziale del PRGC Vigente, non modifica le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del P.R.G. per le attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e le aree per servizi non vengono modificate.

Verifiche di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

La tabella che segue illustra i limiti operativi ammessi dalla Legge Urbanistica Regionale per le varianti parziali e dimostra il rispetto di quanto indicato al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. per la variante parziale 6/2023

Verifica dei Limiti operativi art.17 5 comma L.R. 56/77 s.m.i.						
<i>Abitanti insediabili previsti da PRGC vigente (Variante Strutturale DCC n.36 del 07/10/2021)</i>						<i>n. 6222</i>
<i>Aree per servizi pubblici da PRGC vigente (Variante Strutturale DCC n.36 del 07/10/2021)</i>						<i>mq 157.927,00</i>
<i>Aree per attività produttive da PRGC vigente (Variante Strutturale DCC n.36 del 07/10/2021)</i>						<i>mq 274.444,00</i>
art.17 comma 5 L.R. 56/77 smi		Quantità massima ammessa per le varianti parziali (mq.)	Quantità previste nelle precedenti 5 varianti parziali (mq)	Quantità previste nella presente variante parziale 6/2023 (mq)	Verifica complessiva Esistenza dell'aspetto strutturale	
	requisiti					
a	Modifica dell'impianto strutturale del PRG vigente,	No	No	No	No	No
b	Modifica significativa della funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale	No	No	No	No	No
c	Riduzione delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.	3.111,00	-3.009,32	0	Tot. Vp < 0,5 mq/ab	No
d	Incremento delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.	3.111,00	2.976,00	0	Tot. Vp < 0,5 mq/ab	No
e	Incremento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.	249 ab	0	0		No
f	Incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del P.R.G. per le attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali superiore al 6% su aree contigue a quelle urbanizzate (comuni con meno di 10.000 ab.)	16.466,64	0	0	Tot. Vp < 6% aree produttive	No
g	incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente	No	No	No		No
h	modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.	No	No	No		No

Cercenasco, Settembre 2023

L'estensore della variante parziale 6/2023



arch. Giorgio CUCCO

11. ALLEGATI:

- Nota prot. 00111210/2023 del 08/08/2023 - Determinazione dirigenziale del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia (Atto DD 4931 del 07/08/2023 firmato dal dirigente della Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia) contenente il Pronunciamento di Compatibilità della Variante parziale 6/2023 al PTC2.
- Nota prot. 00112245/2023 del 09/08/2023, - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, Funzione Specialistica Valutazioni Ambientali VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino – Contenente il parere di competenza ambientale in merito all'assoggettabilità o meno della Variante Parziale n.6 al PRGC Vigente della Città di Vigone alla procedura di VAS;
- Nota Prot. 0009010 del 30/08/2023 - ARPA Piemonte - Fase di Verifica di VAS ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 - Osservazioni di competenza;
- Nota prot. 0009059 del 01/09/2023 - Ministero della cultura Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città' Metropolitana Di Torino - parere di competenza nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Determinazione del responsabile di settore tecnico n. 552 del reg. generale e n. 316 del settore, con la quale sono stati nominati i componenti fissi dell'organo tecnico comunale (O.T.C.);
- nota Prot.int. 2023/0009598/VI.01.08 del 21/09/2023 - Determina di esclusione da VAS dell'Organo Tecnico Comunale

PEC del Comune di Vigone

Da: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Inviato: martedì 8 agosto 2023 10:14
A: comunevigone@postecert.it
Oggetto: Protocollo n. 00111210/2023 del 08/08/2023 Codice Ente: cmto Codice Aoo: AE8C7DF
Allegati: lett Vigone_signed.pdf; Vigone_DD-4931-2023.pdf; segnatura.xml

TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ CON DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO SULLA VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. ADOTTATA CON D.C.C. N. 19/2023 (Pratica VP_008/2023).

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - lett Vigone_signed.pdf
 - Impronta SHA-256: d7P2QhbULJspJrj/i32wMqTEMvhDLDU6UWSS+vPz7fU=
- Allegato 1
 - Vigone_DD-4931-2023.pdf
 - Impronta SHA-256: 2+hatHzAv2RjuQ7poKADD1mDdwesCfJwfwBwv/yLDVI=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



Prot. n. (*)

Data (*)

(*) Numero di protocollo e data presenti
nel file .xml di segnatura informatica

**Al Signor Sindaco
del Comune di VIGONE**
comunevigone@postecert.it

**Oggetto: TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ CON
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO SULLA VARIANTE
PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. ADOTTATA CON D.C.C. N. 19/2023
(Pratica VP_008/2023).**

Si trasmette in allegato la **Determinazione Dirigenziale n. 4931/2023** del **07/08/2023**, con la quale **viene pronunciata la compatibilità** della Variante Parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, **ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77.**

Si rammenta, ai sensi dei commi 16, 17, 17bis e 17ter dell'articolo 15 L.R. 56/77, che la deliberazione di approvazione della Variante al PRG dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Detta pubblicazione è subordinata alla trasmissione degli elaborati dello strumento urbanistico approvato alla Città Metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte a pena d'inefficacia.

Distinti saluti.

Il Funzionario incaricato
geom. Luciano Viotto

firmato digitalmente

LUCIANO

VIOTTO

Città'

Metropolitana
di Torino

08.08.2023

08:33:25

GMT+01:00





ATTO N. DD 4931

DEL 07/08/2023

Rep. di struttura DD-UB0 N. 24

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA DIREZIONE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA

OGGETTO: COMUNE DI VIGONE - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Premesso che per il **Comune di Vigone** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 18-1203 del 17 dicembre 2010, pubblicato sul B.U.R.P. n. 51 del 23/12/2010, successivamente modificato con la Variante Strutturale n. 1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 09/12/2021;
- ha approvato le seguenti Varianti parziali: Variante Parziale V2011.1, approvata con deliberazione del C.C. n. 39 del 10/11/2011, Variante Parziale V2011.2 per Area RA10, approvata con deliberazione C.C. n. 3 del 29/03/2012, Variante Parziale V2012.3 per Area ZT1, approvata con deliberazione C.C. n. 47 del 27/11/2012, Variante Parziale V2013.4, approvata con deliberazione del C.C. n. 42 del 26/11/2013, Variante Parziale V2015.5, approvata con deliberazione del C.C. n. 15 dell'11/03/2016;
- ha adottato, con Deliberazione del C.C. n. 19 del 24/07/2023, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 31/07/2023 prot. 8116 (ns. prot. 107633 del 01/08/2023), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17; (*Prat. n. VP_008-2023*);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.683 abitanti al 1971; 5.148 abitanti al 1981; 5.0811 abitanti al 1991; 5.058 abitanti al 2001; 5.217 abitanti al 2011 e 5.055* al 2022, [* dato ISTAT] dati che evidenziano un trend demografico gradiente, in flessione nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 4.116 ettari di pianura. La conformazione fisico-morfologica presenta 4.115 ettari con pendenze inferiori al 5%, un ettaro con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 1.707 ettari appartenenti alla Classe Ia e 1.899 ettari appartenenti alla Classe IIa (complessivamente rappresentano circa l'88% della superficie comunale); inoltre, 26 ettari sono interessati da "*Aree boscate*";
- è compreso nella Zona omogenea 5 "*Pinerolese*" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56) e approvata tra le Zone omogenee con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015;
- è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale della "*Pianura Pinerolese*", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("*a*) *Infrastrutture*; *b*) *Sistema degli insediamenti* –



- processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico....” (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2);*
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
 - non è individuato tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A. del PTC2);
 - è individuato dal PTC2, come centro storico di tipo C, "di media rilevanza";
 - il PTC2 non individua ambiti produttivi di livello 1 o 2 ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
 - infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle S.P. n. 129 di Carmagnola, n. 139 di Villafranca, n. 148 di Vigone, n. 152 di Zucchea e n. 159 di Macello; è attraversato da 4,9 km di piste ciclabili;
 - assetto idrogeologico del territorio: è interessato dalle acque pubbliche dei Torrenti Oitana e Lemina, dei Torrenti Pellice e Laghetti De' Lause Conset; il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, individua una superficie di 694 ettari compresi in fascia A, B e C così ripartiti: 125 ettari compresi in fascia A, 431 ettari compresi in fascia B e 138 ettari compresi in fascia C; è classificato come sismico in classe 3 (D.G.R. n. 4-3084/2011 e D.G.R. n. 7-3340/2012);
 - tutela ambientale: il territorio comunale è interessato da aree inserite nei Siti *Rete Natura 2000* per circa 22 ettari considerate dal PTC2; fasce perifluviali per 553 ettari; corridoi di connessione ecologica per 137,7 ettari;

dato atto che il Comune di Vigone **è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 24 luglio 2023, di adozione della Variante Parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate [cfr. la *Relazione Illustrativa*, pag. 6]:

- **individuazione di aree e fabbricati idonei ad ospitare strutture per il commiato e case funerarie:** via Arrigo Boito, Area per insediamenti produttivi esistenti e confermati IE.3. *"Al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 8 L.R. 20/2007 come modificato dalla L.R. 15/2011, la Città di Vigone deve individuare aree urbanisticamente compatibili al fine di consentire l'ubicazione delle strutture per il commiato alla luce anche dell'approvazione del Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori da parte del Consiglio Regionale con DCR 61-10542 del 17 marzo 2015. Tutto ciò, in considerazione della necessità di andare incontro alle rinnovate sensibilità in merito alla celebrazione di riti di commemorazione, di dignitoso commiato al feretro e di consentire anche ai privati di presentare progetti per la realizzazione di sale del commiato nell'ambito del territorio cittadino, rinviando ad una successiva modifica del regolamento in materia la definizione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione. In relazione alla peculiarità delle caratteristiche di tali strutture, considerato che non possono essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né all'interno di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e considerato che necessitano di adeguati spazi per la sosta, si è ritenuto che le aree più idonee alla loro collocazione siano le aree per impianti produttivi e commerciali esistenti e confermati ubicati in ambito urbano ma esterne al centro storico (Zone IE), in cui il piano regolatore ammetta l'insediamento di attività terziarie e commerciali."*;

- gli elaborati adottati e trasmessi comprendono: la verifica di coerenza degli interventi proposti con i Piani sovracomunali, (PTR e PPR) ed in particolare con il PTC2; la verifica del rispetto dei parametri di cui al



quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77; la relazione geologica dell'ambito territoriale interessato dalla Variante; la verifica di coerenza con il vigente Piano Paesaggistico Regionale; la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “*in maniera contestuale*”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato “*Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS*”. Detto documento, unitamente alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato altresì atto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17, della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la *Relazione Illustrativa* della Variante allegata alla Deliberazione C.C. n. 19 del 24 luglio 2023 di adozione del Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente:

- “... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ... [in modo] coerente con il dettato del comma 5, del citato articolo 17 della LUR*”;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;*
- riporta quanto previsto dal comma 7, articolo 11 del Regolamento di Attuazione del PPR, emanato con Decreto del Presidente G.R. 22/03/219, n. 4/R;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30 agosto 2023;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 7/2022 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “...*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro trenta giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro*



applicazione"; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n.9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente del Comune di Vigone, adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 24/07/2023, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del



21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. **non sono formulate osservazioni**;
3. **di dare atto** che la suddetta Variante parziale è sottoposta a procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i.;
4. **di attestare**, per quanto attiene le modifiche urbanistiche in questione, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art.7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
5. **di trasmettere** al Comune di Vigone la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 07/08/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA)

Firmato digitalmente da Claudio Schiari

PEC del Comune di Vigone

Da: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Inviato: mercoledì 9 agosto 2023 16:09
A: comunevigone@postecert.it
Oggetto: Protocollo n. 00112245/2023 del 09/08/2023 Codice Ente: cmto Codice Aoo: AE8C7DF
Allegati: 2023_VER_1180_Vigone_par_parere_signed.pdf; segnatatura.xml

Variante parziale n. 6 al PRGC del Comune di Vigone – art. 17, comma 5, L.R. 56/1977. Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening). Parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - 2023_VER_1180_Vigone_par_parere_signed.pdf
 - Impronta SHA-256: en6MTSLSE0xU0jPOnRr7Oi5qoIFXTU9Qaj8GLf1tvro=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



Prot. (*) Torino (*)

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**
(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le
Comune di Vigone
PEC
comunevigone@postecert.it

e p.c.

Spett.le
**Direzione del Dipartimento Pianificazione
Territoriale, Urbanistica ed Edilizia - UB0**
alla c.a.
geom. Luciano Viotto
posta interna

OGGETTO: Variante parziale n. 6 al PRGC del Comune di Vigone – art. 17, comma 5, L.R. 56/1977.
Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening).
Parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

In relazione alla Variante in oggetto, la Città metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante parziale in esame è finalizzata ad individuare sul territorio comunale delle aree ed edifici idonei ad accogliere “strutture per il commiato” di cui alla L.R. 20/2007 nonché “case funerarie” pubbliche o private nel rispetto delle norme Regionali e statali vigen-

ti. Nello specifico la Varante ha individuato come idonea l'area urbanistica IE.3 - aree per impianti produttivi e commerciali esistenti e confermati - ubicata nella parte settentrionale del capoluogo, in via Arrigo Boito.

L'area è situata in un ambito urbanizzato, è totalmente impermeabile e su di essa insiste un fabbricato che sarà oggetto di ristrutturazione.

	 <p>Area-IE3 oggetto di variante</p>
<p><i>Estratto del PRGC vigente</i></p>	<p><i>Ortofoto dell'area oggetto di Variante</i></p>

ISTRUTTORIA

A seguito dell'istruttoria sulla documentazione si riportano di seguito alcune raccomandazioni e precisazioni volte a perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie.

1. Gestione delle acque meteoriche

Occorre premettere che l'area oggetto di Variante è allo stato attuale interamente impermeabile. Le norme di attuazione riferite all'area IE.3 prevedono di aumentare in sede di ristrutturazione la permeabilità dell'area, prevedendo pavimentazioni drenanti per i parcheggi, nonché superfici a prato. Si valuta positivamente tale dettato normativo, tuttavia, vista la bassa soggiacenza della falda (2-3 m dal piano campagna) si richiede che in fase di progettazione degli interventi venga analizzata l'escursione della falda e la permeabilità del terreno, in modo da evitare eventuali interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno.

Si ricorda che il D.Lgs. 152/2006 vieta lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee. Qualora le condizioni del suolo e del sottosuolo non siano tali da



permettere il drenaggio delle acque superficiali senza interferire con la falda, si consiglia di prevedere l'immissione diretta delle acque meteoriche che non si potranno recuperare nella rete fognaria comunale, fatta salva la verifica con l'attuale gestore della capacità della rete di assorbire il carico idrico.

Si raccomanda comunque di prevedere prioritariamente sistemi di raccolta e recupero dell'acqua meteorica dalle coperture per usi connessi agli impianti tecnologici e/o ai fini irrigui delle nuove aree verdi e delle nuove piantumazioni.

2. Collegamenti a fognatura ed acquedotto

Si ricorda che è altresì necessario verificare con il soggetto gestore l'adeguatezza della rete fognaria e dell'acquedotto relativamente all'aumento dei consumi idrici e degli scarichi derivanti dalla realizzazione della nuova attività.

3. Ecosostenibilità

Al fine di garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento di ristrutturazione, si suggerisce di inserire nelle norme di attuazione specifiche per l'area IE.3 le indicazioni da seguire nella progettazione della ristrutturazione del fabbricato esistente in merito:

- all'impiego delle migliori tecniche di costruzione volte ad incrementare le prestazioni energetiche dell'edificio ottimizzando l'isolamento termico degli interni e minimizzando il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;
- all'utilizzo di tecnologie di approvvigionamento energetico volte a perseguire l'obiettivo di efficienza energetica e di contenimento del consumo delle risorse privilegiando soluzioni ecocompatibili e di valorizzazione ambientale (quali ad esempio il ricorso ad impianti per il trattamento e riscaldamento dell'aria e dell'acqua ad uso sanitario di ultima generazione, ad alto rendimento ed alimentati da fonti di energia rinnovabile);
- al ricorso a sistemi di razionalizzazione dei consumi energetici (a titolo esemplificativo impiegando, per l'illuminazione, lampade a elevata efficienza e adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento.

PARERE

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Vigone con nota prot. n. 8116 del 31/07/2023, pervenuta in medesima data al prot. n. 107452, per quanto di competenza di questi uffici, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione finale in materia di assoggettabilità alla VAS, si ritiene che **la Variante parziale in oggetto non**



debba essere sottoposta a **Valutazione Ambientale Strategica** in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, e non sono presumibili effetti e impatti ambientali significativi sulle componenti ambientali, con la richiesta di tenere in considerazione le raccomandazioni e le richieste di approfondimento contenute nel presente parere.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
ing. Claudio Coffano



CLAUDIO COFFANO
CITTA'
METROPOLITANA DI
TORINO
09.08.2023 14:28:33
GMT+01:00

Referente:

Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA

arch. Cristina Elena Mandosso - tel. 011 861.6832 - e-mail: cristina.mandosso@cittametropolitana.torino.it

PEC del Comune di Vigone

Da: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it
Inviato: mercoledì 30 agosto 2023 09:50
A: comunevigone@postecert.it
Oggetto: Protocollo n. 00078642/2023 del 30/08/2023 Codice Ente: arlpa_to Codice Aoo: A4A9D7E
Allegati: VER ASS VAS_Vigone_var_parziale_6.pdf; segnatura.xml

Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Vigone, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. - Fase di Verifica di VAS ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977. Osservazioni di competenza

Elenco dei documenti contenuti nel presente messaggio:

- Documento principale
 - VER ASS VAS_Vigone_var_parziale_6.pdf
 - Impronta SHA-256: KP8MbY+p2fRwHT8eVAO2n9K5yKGYpbW2NfuE22oLp34=

Alcuni dei documenti contenuti nel presente messaggio potrebbero essere firmati digitalmente o marcati temporalmente, con estensione .p7m (formato CAdES) o .pdf (formato PAdES). Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consiglia di utilizzare il software per la verifica delle firme digitali / marche temporali in dotazione presso la propria organizzazione, oppure di fare riferimento agli strumenti di verifica indicati sul portale istituzionale AgID.



N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

FASCICOLO B.B2.04 – F06_2023_01592/ARPA

PRATICA F06_2023_01592

NOTA INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le COMUNE di VIGONE
Area Tecnica

Palazzo Civico, 18
10067 VIGONE

PEC: comunevigone@postecert.it

Riferimento Vostro protocollo n. 8120 del 31/07/2023; nostro protocollo n. 71824 del 02/08/2023

Oggetto: Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Vigone, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. - Fase di Verifica di VAS ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977.

Osservazioni di competenza.

In riferimento a quanto in oggetto, quest'Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di soggetto con competenze in materia ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016.

A seguito dell'esame della documentazione pervenuta, effettuata sulla base dei criteri di cui all'Allegato I, Parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si esprimono le seguenti considerazioni (1).

Con la variante in esame si prevede di adeguare lo strumento urbanistico vigente per consentire sull'area IE3 in via A. Boito, in Comune di Vigone, di ristrutturare l'edificio esistente adibendo parte dello stesso a "casa funeraria" e sale del commiato private.

La destinazione d'uso prevista richiede la disponibilità di accesso ai mezzi di servizio e la possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze della struttura.

Si suggerisce di prevedere indicazioni specifiche per la stesura del progetto di ristrutturazione dell'edificio, al fine di garantire gli standard minimi urbanistici richiesti.

Al fine di garantire, oltre alla corretta gestione dei reflui, l'invarianza idraulica a seguito della trasformazione, si ritiene che l'attuatore dell'intervento dovrà anche garantire:

- l'allacciamento alla fognatura comunale per il recapito delle acque reflue;
- la minimizzazione delle aree impermeabili realizzata, ad esempio, attraverso la posa di pavimentazione drenante e/o di aree a verde nelle aree scoperte di proprietà;

¹ Si rammenta che, nel presente documento, non verranno trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti alla stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché, con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010, l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale di Torino – (Piemonte Nord Ovest)

Attività di Produzione Nord Ovest

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino - Tel. 011-19680111

dip.nordovest@arpa.piemonte.it - dip.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it



- la realizzazione di vasche per la laminazione ed il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture.

La variante non dettaglia le caratteristiche minime che si intendono rispettare dal punto di vista dell'efficienza energetica dell'involucro in progetto.

Si ritiene necessario, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, prevedere:

- la realizzazione di involucri con ridotte esigenze energetiche (edifici NZEB), così come indicato dall'art. 4 bis del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e s.m.i.;
- il ricorso alle quote minime di energie rinnovabili per l'alimentazione dei sistemi di climatizzazione e delle utenze elettriche previste dal D.Lgs. n. 199/2021;
- l'utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo e dell'illuminazione naturale.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
Attività di Produzione Nord Ovest
Ing. Carlotta Musto

Firmato digitalmente da:
Carlotta Isabella Musto
Data: 29/08/2023 14:49:49

Sara Mellano
Incarico di Funzione Dipartimentale
Valutazioni Ambientali

Firmato digitalmente da: Sara Mellano
Data: 29/08/2023 13:21:31

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi al Dott. Enrico Verzotti
e-mail viavas_dipto@arpa.piemonte.it

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale di Torino – (Piemonte Nord Ovest)

Attività di Produzione Nord Ovest

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino - Tel. 011-19680111

dip.nordovest@arpa.piemonte.it - dip.torino@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

PEC del Comune di Vigone

Da: sabap-to@pec.cultura.gov.it
Inviato: giovedì 31 agosto 2023 16:03
A: comunevigone@postecert.it
Oggetto: MIC|MIC_SABAP-TO|31/08/2023|0017569-P - Vigone - VAS - VARIANTE PARZIALE PRGC - Comune - fase di verifica di assoggettabilità a VAS - no vas - rif ns prot e 16023 del 2/08/2023#89357587#
Allegati: vigone_23-16023_varianteparziale6PRGC_VAS_AQ.pdf

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: SABAP-TO

Numero di protocollo: 17569

Data protocollazione: 31/08/2023

Segnatura: MIC|MIC_SABAP-TO|31/08/2023|0017569-P



Comune di Vigone
Settore Tecnico
geom. Mario Druetta

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Oggetto:

AMBITO E SETTORE: tutela paesaggistica / archeologica
DESCRIZIONE: **VIGONE (TO) - Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente**
DATA RICHIESTA: Data di arrivo: 2/08/2023
Protocollo entrata richiesta: n. 16023 del 2/08/2023
RICHIEDENTE: Comune di Vigone / pubblico
PROCEDIMENTO: **Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006)**
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: parere di competenza nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS
Destinatario: Comune di Vigone / pubblico

Con riferimento alla trasmissione della documentazione relativa alla fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente del Comune di Vigone, Vs. prot. n. 8120 del 31/07/2023;

vista la documentazione trasmessa per via telematica da codesto Comune, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 2/08/2023 (ns. prot. n. 16023), e in particolare la Relazione e gli elaborati cartografici;

visto il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/07/2023 in merito alla Variante urbanistica di cui all'oggetto;

considerato che le modifiche urbanistiche previste si qualificano quali varianti parziali al P.R.G.C. vigente ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

vista la verifica di coerenza con la pianificazione territoriale sovraordinata e in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

considerato che l'area interessata dalle modifiche allo strumento urbanistico non risulta sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

considerato altresì che nell'area interessata da dette modifiche non sono presenti immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del citato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

considerato che, per quanto attiene alla tutela archeologica, non si hanno particolari osservazioni in merito in quanto il sito oggetto della variante parziale in oggetto (IE.3) non è interessato da provvedimenti di tutela archeologica o procedimenti di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricade in area a rischio archeologico; l'area indicata sullo strumento urbanistico vigente di "interesse archeologico" (in realtà a rischio archeologico, in quanto non interessata da specifico provvedimento di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004), ovvero l'area agricola posta a nord di via Moglia, infatti, è esterna al settore oggetto di variante IE.3, anche se prossima allo stesso (250 m di distanza). Si concorda su quanto evidenziato da codesto Comune, ossia che le modifiche della variante parziale in oggetto non sembrano avere ripercussioni sull'area a rischio archeologico di via Moglia;

valutato in ogni caso il possibile impatto delle opere consentite dalla Variante urbanistica sulle componenti paesaggistiche e ambientali dell'area in oggetto, nonché in generale in merito al consumo di suolo;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che le modifiche al P.R.G.C. in oggetto, così come presentate, non producano significativi effetti sul contesto in esame, escludendo la necessità di assoggettare alla procedura di VAS la Variante urbanistica in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Emanuela Carpani

(incarico aggiuntivo DDG 1° giugno 2023, n. 711)

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Gli incaricati dell'istruttoria
arch. Nadia Ostorero / dott. A. Quercia





DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

SETTORE TECNICO

N. 552 DEL REG. GENERALE

N. 316 DEL SETTORE

OGGETTO: VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. DELLA VARIANTE PARZIALE N.6 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. RELATIVA ALL'AREA URBANISTICA IE3. NOMINA COMPONENTI ORGANO TECNICO COMUNALE.

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di settembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 9 del 26/01/2023 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2023-2025 ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari relativi all'anno 2023;
- n. 15 del 09/02/2023 questo Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2023-2025 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei servizi;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 6, 7, 8, 38 e 39 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.03.2023, circa le competenze del Segretario Comunale e dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione EQ e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

- il Decreto del Sindaco n. 19 del 20.12.2022 con il quale è stato nominato con decorrenza dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025 il Geom. Mario DRUETTA, Istruttore direttivo-tecnico di cat. D, Responsabile dell'Area Tecnica;
- l'atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2023 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2023-2025 assegnano al Responsabile del Settore Tecnico l'attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2022 e n. 3 del 19/01/2023 con le quali sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione economico-finanziaria (DUP) per il triennio 2023/2025 e la relativa nota di aggiornamento;
- del Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2023 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025”;

PREMESSO che il comune di Vigone è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 18-1203 del 17 dicembre 2010, pubblicato sul B.U.R.P. n. 51 del 23 Dicembre 2010 e successive Variante Parziale V2011.1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10/11/2011, modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i., approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2011, Variante Parziale V2011.2 per Area RA10, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2012, Variante Parziale V2012.3 per modifica normativa per area ZT1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2012, Variante Parziale V2013.4, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/11/2013, modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i., approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2014, Variante Parziale V2015.5, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11/03/2016 e Variante Strutturale n. 1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 49 del 09/12/2021;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.64 del 18/05/2023 “*Atto di indirizzo per avvio procedura di variante parziale al P.R.G.C. vigente della Città di Vigone ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.*” con la quale è stato disposto l'avvio delle procedure di Variante parziale al P.R.G.C. del comune di Vigone inerente l'area urbanistica contraddistinta con la sigla “IE3” nelle tavole del Piano Regolatore vigente demandando al Responsabile del Settore Tecnico comunale tutti gli adempimenti gestionali discendenti dalla deliberazione;

VISTI:

- i contenuti dell'art. 17, comma 11, della L.R. 56/1977 e s.m.i. che stabilisce che per le varianti parziali al P.R.G.C., la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ove prevista, è svolta dal comune purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, della stessa L.R. 56/77, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta Regionale;
- gli indirizzi normativi per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 “*Tutela ed uso del suolo*” e s.m.i. contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, pubblicata sul B.U. n. 10 del 10 marzo 2016 ed in particolare l'Allegato 1 “*Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS*” che al sottopunto 1.1 “*Ambito di applicazione*” del punto 1 “*Modalità di svolgimento e integrazione delle procedure*”, stabilisce che le varianti parziali,

come definite dall'art. 17, comma 5 ed ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. 56/1977, devono essere sottoposte alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS ed alla lettera j.1) del punto 2 riassume il procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al P.R.G.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione *“in maniera contestuale”*;

ACQUISITO il “Progetto preliminare di Variante parziale n. 6/2023” al P.R.G.C. vigente, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. dall'Arch. Giorgio Cucco con studio in Cercenasco (TO), Via Vescovo Francesco Rasino n. 1, contenente in particolare l'Elaborato 3 *“Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS”* della Variante Parziale n. 6 redatto dall'Arch. Giorgio Cucco ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi indicati nell'Allegato I alla Parte II del medesimo decreto, della L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e della D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”*, finalizzato all'analisi ed alla valutazione delle ricadute e ripercussioni sulle caratteristiche delle componenti ambientali che potranno generarsi dall'attuazione delle previsioni urbanistiche della variante parziale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione G.C. n.7 del 28/01/2014 *“Nomina Organo Tecnico”* con la quale è stato istituito l'organo tecnico comunale (O.T.C.) ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale di piani e progetti;
- la deliberazione C.C. n.19 del 24/07/2023 *“Variante parziale n.6 al P.R.G.C. vigente. Adozione progetto preliminare ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.”* con la quale è stato disposto di adottare il progetto preliminare di Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. redatto dall'Arch. Giorgio Cucco di Cercenasco (TO) ed è stato stabilito di far ricorso all'iter procedurale definito *“in maniera contestuale”* dall'Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, rifacendosi così allo schema specificato al punto j.1 del citato allegato;

STABILITO che, ai sensi del punto 1.2 della Deliberazione Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il comune di Vigone riveste la figura di:

- *autorità procedente* in quanto pubblica amministrazione che elabora il piano o la variante urbanistica;
- *autorità competente* in quanto approva il piano o la variante urbanistica ed è dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008, assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/1998;

CONSIDERATO che sulla base dell'attuale articolazione comunale la responsabilità del procedimento urbanistico e la responsabilità del procedimento di valutazione ambientale sono attribuite alla medesima figura apicale, Geom. DRUETTA Mario, Responsabile del Settore Tecnico che per questo, attraverso il presente provvedimento, si esclude dal prendere parte all'istruttoria attinente la verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale n.6 al P.R.G.C. attribuendola in via esclusiva ai componenti dell'organo tecnico comunale oggetto di nomina;

RITENUTO che, in funzione della struttura istituita con D.G.C. n.7/2014, occorre nominare i componenti dell'organo tecnico comunale per la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. che, tenuto conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale, si concluderà con l'emissione del provvedimento di verifica da parte

dell'autorità comunale competente, che ai sensi dell'art.3bis, comma 7, della L.R. 56/1977, è la pubblica amministrazione che approva la variante urbanistica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
- la D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

DATO ATTO che il presente provvedimento pur non comportando un impegno di spesa, viene oggi stesso trasmesso al responsabile comunale del Servizio finanziario;

DETERMINA

- **DI NOMINARE** componenti fissi dell'organo tecnico comunale (O.T.C.), istituito presso l'autorità competente ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di istruttoria e verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della Variante parziale n.6 al vigente Strumento urbanistico comunale, i dipendenti del Settore Tecnico del comune di Vigone:
 - Arch. VIOTTO Marco istruttore direttivo tecnico;
 - Geom. BERTERO Cristian istruttore tecnico;
- **DI DARE ATTO** che l'organo tecnico comunale così composto, ai sensi della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, possiede i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alla struttura che riveste la qualifica di autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- **DI STABILIRE** che, per tutto quanto non indicato nel presente provvedimento, l'organo tecnico comunale procederà alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. finalizzata al procedimento integrato di approvazione ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, secondo le modalità previste dalla deliberazione G.C. n.7 del 28/01/2014 "*Nomina Organo Tecnico*" con cui è stata istituita la struttura tecnica ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione:
 - all'Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
 - sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

SETTORE TECNICO

N. 556 DEL REG. GENERALE

N. 319 DEL SETTORE

OGGETTO: VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE PARZIALE N.6 AL VIGENTE P.R.G.C. REDATTA AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI VAS

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 9 del 26/01/2023 questo ente si è avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione finanziario per il triennio 2023-2025 ed ha assegnato ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari relativi all'anno 2023;
- n. 15 del 09/02/2023 questo Ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2023-2025 contenente gli obiettivi di performance assegnati ai responsabili dei servizi;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- l'art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 6, 7, 8, 38 e 39 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23.03.2023, circa le competenze del Segretario Comunale e dei titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione EQ e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

- il Decreto del Sindaco n. 19 del 20.12.2022 con il quale è stato nominato con decorrenza dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025 il Geom. Mario DRUETTA, Istruttore direttivo-tecnico di cat. D, Responsabile dell'Area Tecnica;
- l'atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;

ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2023 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per il triennio 2023-2025 assegnano al Responsabile del Settore Tecnico l'attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 32 del 28/07/2022 e n. 3 del 19/01/2023 con le quali sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione economico-finanziaria (DUP) per il triennio 2023/2025 e la relativa nota di aggiornamento;
- del Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2023 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025”;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.64 del 18/05/2023 “*Atto di indirizzo per avvio procedura di variante parziale al P.R.G.C. vigente della Città di Vigone ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.*” con la quale è stato disposto l'avvio delle procedure di Variante parziale al P.R.G.C. del comune di Vigone inerente l'area urbanistica contraddistinta con la sigla “IE3” nelle tavole del Piano Regolatore vigente demandando al Responsabile del Settore Tecnico comunale tutti gli adempimenti gestionali discendenti dalla deliberazione;

VISTI gli indirizzi normativi per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 “*Tutela ed uso del suolo*” e s.m.i. contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, pubblicata sul B.U. n. 10 del 10 marzo 2016 ed in particolare l'Allegato 1 “*Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS*” che al sottopunto 1.1 “*Ambito di applicazione*” del punto 1 “*Modalità di svolgimento e integrazione delle procedure*”, stabilisce che le varianti parziali, come definite dall'art. 17, comma 5 ed ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. 56/1977, devono essere sottoposte alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS ed alla lettera j.1) del punto 2 riassume il procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al P.R.G.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “*in maniera contestuale*”;

PREMESSO che, ai sensi del punto 1.2 della Deliberazione Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, nel procedimento urbanistico di Variante parziale n.6 al P.R.G.C. vigente il comune di Vigone svolge la funzione di:

- *autorità procedente* in quanto pubblica amministrazione che elabora il piano o la variante urbanistica;
- *autorità competente* in quanto approva il piano o la variante urbanistica ed è dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9/06/2008, assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico comunale (O.T.C.) istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/1998 con deliberazione G.C. n.7 del 28/01/2014 “*Nomina Organo Tecnico*” per l'espletamento delle procedure di valutazione ambientale di piani e progetti;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.19 del 24/07/2023 “*Variante parziale n.6 al P.R.G.C. vigente. Adozione progetto preliminare ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.*”

con la quale è stato disposto di adottare il progetto preliminare di Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. redatto dall'Arch. Giorgio Cucco di Cercenasco (TO) ed è stato stabilito di far ricorso all'iter procedurale definito "in maniera contestuale" dall'Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, rifacendosi così allo schema specificato al punto j.1 del citato allegato;

CONSIDERATO che, in conformità all'iter procedurale definito al punto j.1 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il comune di Vigone:

- ha pubblicato sul sito internet istituzionale ed all'Albo Pretorio Informatico per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 31/07/2023 al 30/08/2023, con numero di pubblicazione 770/2023, la documentazione progettuale costituente la Variante parziale n.6, comprensiva del documento tecnico di "Verifica assoggettabilità alla VAS" redatto ai sensi dell'art.12 dell'Allegato 1 Parte II del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i. dall'Arch. Giorgio Cucco di Cercenasco (TO);
- ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- ha inviato, con nota Prot. n. 8120 del 31/07/2023, la suddetta documentazione ai sotto elencati soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - ✓ Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate;
 - ✓ Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA;
 - ✓ A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione;
 - ✓ A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - ✓ Ministero della cultura (MIC) – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

RICHIAMATI integralmente i pareri, prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli enti competenti in materia ambientale individuati ai sensi del punto 1.3 "Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale" della D.G.R. n. 252977 del 29/02/2016 ed in particolare i contributi di:

- Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA con nota Prot. n. 00112245/2023 del 09/08/2023 acclarato al protocollo del comune di Vigone al n. 0008482 del 10/08/2023;
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione con nota Prot. n. 00078642/2023 del 30/08/2023, acclarato al protocollo del comune di Vigone al n. 0009010 del 30/08/2023;
- Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota Prot. n. 17569/2023 del 31/08/2023 acclarato al protocollo del comune di Vigone al n. 0009059 del 01/09/2023;

PRESO ATTO che la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate e l'A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'uopo consultate, non hanno espresso parere in merito nei tempi e modi stabiliti dalla procedura indicata nella deliberazione della G.R. 29 febbraio 2016, n.25-2977;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico comunale n.552/2023 del 19/09/2023, con la quale sono stati nominati "componenti fissi" dell'organo tecnico comunale (O.T.C.) per l'espletamento delle procedure di istruttoria e verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. i dipendenti del Settore Tecnico del comune di Vigone:

- Arch. VIOTTO Marco istruttore direttivo tecnico;
- Geom. BERTERO Cristian istruttore tecnico;

ACQUISITA con protocollo interno n.0009598 del 21/09/2023 la “*Relazione dell’Organo Tecnico comunale per la VAS*” finalizzata all’espressione del parere di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. in esito alla quale si ritiene che non esistano criticità ambientali tali da rendere necessaria l’assoggettabilità della Variante urbanistica in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

RITENUTO necessario, ai sensi del procedimento integrato di cui alla lettera j.1) del punto 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n.25-2977, concludere la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. con l’emissione del provvedimento di verifica da parte dell’autorità comunale competente, rappresentata dall’organo tecnico comunale, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
- la D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

DATO ATTO che il presente provvedimento pur non comportando un impegno di spesa, viene oggi stesso trasmesso al responsabile comunale del Servizio finanziario;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la relazione condotta dall’Organo Tecnico comunale per la V.A.S. finalizzata all’espressione del parere di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. acquisita con protocollo interno n.0009598 del 21/09/2023, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, formale e sostanziale;
- **DI ESCLUDERE** la Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. redatta ai sensi dell’art.17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni riassunte nella relazione dell’Organo Tecnico comunale;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente determinazione:
 - all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
 - sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA



Prot.int. 2023/0009598/VI.01.08

Vigone, lì 21 settembre 2023

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Fase di Verifica preventiva di assoggettabilità per **VARIANTE PARZIALE N. 6 AL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI VIGONE** “Variante Parziale ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.”

Relazione dell’Organo Tecnico comunale per la VAS finalizzata all’espressione del parere di assoggettabilità

Premessa

La presente relazione riassume l’istruttoria svolta dall’Organo Tecnico comunale di Vigone che ha svolto la “Verifica di assoggettabilità” al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della variante parziale al vigente P.R.G.C. redatta ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Si richiamano di seguito i riferimenti normativi che definiscono la procedura di verifica dei possibili impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione della variante urbanistica in oggetto:

- La L.R. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. “*Tutela ed uso del suolo*” che all’art.3 bis disciplina l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica negli strumenti di pianificazione e loro varianti ed al comma 8 dell’art. 17 bis riporta testualmente: “*Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS*”;
- La L.R. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” che riporta testualmente al comma 1 dell’art.20: “*Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.*”;
- Il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” che introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi di intervento sul territorio, tra i quali si configurano gli strumenti di pianificazione urbanistica;
- La D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*” che ha approvato gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come previsto all’articolo 3 bis, comma 8 della L.R. 56/1977, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all’art. 16 bis, comma 7 e all’art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi, come previsto all’art.40, comma 8 della medesima L.R. 56/1977;

Richiamata la deliberazione G.C. n.64 del 18/05/2023 “Atto di indirizzo per avvio procedura di variante parziale al P.R.G.C. vigente della Città di Vigone ai sensi dell’art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.” con la quale è stato disposto l’avvio delle procedure di Variante parziale al P.R.G.C. del comune di Vigone inerente l’area urbanistica contraddistinta con la sigla “IN3” nelle tavole del Piano Regolatore vigente;

Acquisito il “Progetto preliminare di Variante parziale n. 6/2023” al P.R.G.C. vigente, redatto ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i., dall’Arch. Giorgio Cucco con studio in Cercenasco (TO), Via Vescovo Francesco Rasino n. 1, contenente in particolare l’Elaborato 3 “Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS” della Variante Parziale n. 6 redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi indicati nell’Allegato I alla Parte II del medesimo decreto, della L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” e della D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”, finalizzato all’analisi ed alla valutazione delle ricadute e ripercussioni sulle caratteristiche delle componenti ambientali che potranno generarsi dall’attuazione delle previsioni urbanistiche della variante parziale;

Stabilito che, ai sensi del punto 1.2 della Deliberazione Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il comune di Vigone riveste la figura di *autorità procedente* in quanto pubblica amministrazione che elabora la variante urbanistica nonché, ai sensi del comma 7 dell’art.3 bis della L.R. 56/1977, è individuato quale *autorità competente* in quanto approva la variante urbanistica ed è dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (Organo Tecnico comunale) nominata con propria deliberazione di G.C. n.7 del 28/01/2014;

Vista la determinazione n.552/2023 del 19/09/2023, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico comunale ha nominato quali “componenti fissi” dell’O.T.C. per l’espletamento delle procedure di istruttoria e verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della Variante parziale n.6 al vigente P.R.G.C. i sottoelencati dipendenti del Settore Tecnico del comune di Vigone:

- Arch. VIOTTO Marco istruttore direttivo tecnico;
- Geom. BERTERO Cristian istruttore tecnico;

Visto il Progetto preliminare della Variante parziale n. 6 redatto ai sensi dell’art.17, comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i., adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/07/2023, unitamente al documento tecnico di “Verifica di assoggettabilità a VAS”, redatto dal professionista incaricato, Arch. CUCCO Giorgio con studio in Cercenasco (TO);

Considerato che, in conformità all’iter procedurale definito “in maniera contestuale” al punto j.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, il comune di Vigone:

- ha pubblicato sul sito internet istituzionale ed all’Albo Pretorio Informatico per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 31/07/2023 al 30/08/2023, con numero di pubblicazione 770/2023, la documentazione progettuale costituente la Variante parziale n.6, comprensiva del documento tecnico di “Verifica assoggettabilità alla VAS”;
- ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare;
- ha inviato, con nota Prot. n. 8120 del 31/07/2023, la suddetta documentazione ai sotto elencati soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere ai sensi del comma 2 dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - ✓ Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate;
 - ✓ Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA;
 - ✓ A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione;
 - ✓ A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - ✓ Ministero della cultura (MIC) – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

Contenuti della variante

La variante urbanistica, redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. denominata Variante parziale n.6/2023, è stata predisposta per individuare sul territorio comunale delle aree ed edifici

idonei ad accogliere strutture per il commiato di cui alla L.R. 20/2007 nonché “case funerarie” pubbliche o private nel rispetto delle norme Regionali e statali vigenti (D.P.R. 37 DEL 14/01/1997 - D.G.R. 13-7014 DEL 13/01/2014 - D.P.G.R. 7/R DEL 08/08/2012 - L.R. 15 DEL 03/08/2011 – L.R. 20/2007 - D.C.R. 61-10542 del 17 marzo 2015). Nello specifico la Variante individua come idonea l’area urbanistica IE.3 – *Aree per impianti produttivi e commerciali esistenti e confermati*, ubicata in ambito urbanizzato nella parte settentrionale del capoluogo (Via Arrigo Boito) in cui insiste un ex-fabbricato artigianale oggetto di futura ristrutturazione per parziale adeguamento alla destinazione d’uso “casa funeraria” in progetto.

Pareri frutto della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale

In ossequio all’iter di formazione della variante allo strumento urbanistico, avviato dal comune di Vigone ai sensi della vigente normativa statale e regionale, la fase di verifica di assoggettabilità alla VAS ha previsto l’analisi delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si riassumono nei punti seguenti e si allegano alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale:

- **Regione Piemonte** - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ***non ha fatto pervenire alcun parere*** in merito alla richiesta;
- **Città Metropolitana di Torino**, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA, con nota Prot. n. 00112245/2023 del 09/08/2023 acclarato al protocollo del comune di Vigone al n. 0008482 del 10/08/2023, ha rilasciato il seguente parere: ***“si ritiene che la Variante Parziale in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, e non sono presumibili effetti e impatti ambientali significativi sulle componenti ambientali”***, formulando le seguenti raccomandazioni e precisazioni volte a perseguire la sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie:
 - 1) Gestione delle acque meteoriche: [...] *vista la bassa soggiacenza della falda (2-3 m dal piano campagna) si richiede che in fase di progettazione degli interventi venga analizzata l’escursione della falda e la permeabilità del terreno, in modo da evitare eventuali interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno. [...] Qualora le condizioni del suolo e del sottosuolo non siano tali da permettere il drenaggio delle acque superficiali senza interferire con la falda, si consiglia di prevedere l’immissione diretta delle acque meteoriche che non si potranno recuperare nella rete fognaria comunale, fatta salva la verifica con l’attuale gestore della capacità della rete di assorbire il carico idrico. Si raccomanda comunque di prevedere prioritariamente sistemi di raccolta e recupero dell’acqua meteorica delle coperture per usi connessi agli impianti tecnologici e/o ai fini irrigui delle nuove aree verdi e delle nuove piantumazioni.*
 - 2) Collegamenti a fognatura ed acquedotto: *Si ricorda che è altresì necessario verificare con il soggetto gestore l’adeguatezza della rete fognaria e dell’acquedotto relativamente all’aumento dei consumi idrici e degli scarichi derivanti dalla realizzazione della nuova attività.*
 - 3) Ecosostenibilità: [...] *si suggerisce di inserire nelle norme di attuazione specifiche per l’area IE.3 le indicazioni da seguire nella progettazione della ristrutturazione del fabbricato esistente in merito:*
 - *all’impiego delle migliori tecniche di costruzione volte ad incrementare le prestazioni energetiche dell’edificio ottimizzando l’isolamento termico degli interni e minimizzando il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;*
 - *all’utilizzo di tecnologie di approvvigionamento energetico volte a perseguire l’obiettivo di efficienza energetica e di contenimento del consumo delle risorse privilegiando soluzioni ecocompatibili e di valorizzazione ambientale [...];*
 - *al ricorso a sistemi di razionalizzazione dei consumi energetici [...];*
- **A.R.P.A. Piemonte** – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione, con nota Prot. n. 00078642/2023 del 30/08/2023, acclarato al protocollo del comune di Vigone al n. 0009010 del 30/08/2023, ha fornito ***“il proprio contributo in qualità di soggetto con competenze in materia ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016”*** esprimendo le seguenti considerazioni a seguito dell’esame della documentazione pervenuta, effettuata sulla base dei criteri di cui all’Allegato I, Parte Seconda, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. [...]:

- 1) Si suggerisce di prevedere indicazioni specifiche per la stesura del progetto di ristrutturazione dell'edificio, al fine di garantire gli standard minimi urbanistici richiesti.
 - 2) Al fine di garantire, oltre alla corretta gestione dei reflui, l'invarianza idraulica a seguito della trasformazione, si ritiene che l'attuatore dell'intervento dovrà anche garantire:
 - l'allacciamento alla fognatura comunale per il recapito delle acque reflue;
 - la minimizzazione delle aree impermeabili realizzata, ad esempio, attraverso la posa di pavimentazione drenante e/o di aree a verde nelle aree scoperte di proprietà;
 - la realizzazione di vasche per la laminazione ed il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture [...];
 - 3) Si ritiene necessario, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, prevedere:
 - la realizzazione di involucri con ridotte esigenze energetiche (edifici NZEB), così come indicato dall'art. 4 bis del D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005 e s.m.i.;
 - Il ricorso alle quote minime di energie rinnovabili per l'alimentazione dei sistemi di climatizzazione e delle utenze elettriche previste dal D.Lgs. n. 199/2021;
 - L'utilizzo di sistemi di illuminazione a basso consumo e dell'illuminazione naturale [...].
- **A.S.L. To3** – Servizio Igiene e Sanità Pubblica non ha fatto pervenire alcun parere in merito alla richiesta;
- **Ministero della cultura** – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota Prot. n. 17569/2023 del 31/08/2023 acclarato al protocollo del comune di Vigone al n. 0009059 del 01/09/2023, ha rilasciato il seguente parere: ***“questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che le modifiche al P.R.G.C. in oggetto, così come presentate, non producano significativi effetti sul contesto in esame, escludendo la necessità di assoggettare alla procedura di VAS la Variante urbanistica in oggetto”;***

Valutazione dell'Organo Tecnico comunale

L'Organo Tecnico comunale:

Considerato il buon livello di dettaglio del documento tecnico di *“Verifica di assoggettabilità a VAS”* in relazione all'approfondimento dei criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi indicati nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

Visti i pareri, le prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli enti competenti in materia ambientale ai sensi del punto 1.3 *“Criteri per l'individuazione dei soggetti con competenza ambientale”* della D.G.R. n. 252977 del 29/02/2016 ed in particolare i contributi di:

- **Città Metropolitana di Torino**, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA;
- **A.R.P.A. Piemonte** – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione;
- **Ministero della cultura** – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;

Preso atto:

- che la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate e l'A.S.L. To3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'uopo consultate, non hanno espresso parere in merito nei tempi e modi stabiliti dalla procedura indicata nella deliberazione della G.R. 29 febbraio 2016, n.25-2977;
- che l'area urbanistica oggetto della presente variante parziale non ricade in ambito tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e non sono presenti immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del citato *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;

Verificata la coerenza con la pianificazione territoriale sovraordinata ed in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che la natura puntuale, l'estensione e l'ubicazione in area comunale già antropizzata degli interventi previsti in variante portano a ritenere che non vi siano effetti ambientali rilevanti correlati alla

modifica della destinazione urbanistica dell'area ed alla successiva realizzazione dell'intervento edilizio di ristrutturazione con cambio destinazione d'uso parziale del fabbricato artigianale esistente;

Propone di recepire nelle prescrizioni specifiche dell'area normativa IE.3 le seguenti raccomandazioni non prescrittive:

- 1) Gestione delle acque meteoriche: vista la bassa soggiacenza della falda (2-3 m dal piano campagna) si richiede che in fase di progettazione degli interventi venga analizzata l'escursione della falda e la permeabilità del terreno, in modo da evitare eventuali interferenze con la falda superficiale o fenomeni di saturazione del terreno con conseguente ristagno. Qualora le condizioni del suolo e del sottosuolo non siano tali da permettere il drenaggio delle acque superficiali senza interferire con la falda, si consiglia di prevedere l'immissione diretta delle acque meteoriche che non si potranno recuperare nella rete fognaria comunale, fatta salva la verifica con l'attuale gestore della capacità della rete di assorbire il carico idrico. Si raccomanda di valutare la possibilità di installare sistemi di raccolta e recupero dell'acqua meteorica delle coperture per usi connessi agli impianti tecnologici e/o ai fini irrigui delle nuove aree verdi;
- 2) Collegamenti a fognatura ed acquedotto: in fase di progettazione dovrà essere verificata l'adeguatezza della rete fognaria e dell'acquedotto considerando l'aumento dei consumi idrici e degli scarichi derivanti dalla realizzazione della nuova attività;
- 3) Ecosostenibilità: si riportano alcune indicazioni da seguire per la ristrutturazione del fabbricato esistente:
 - impiego delle migliori tecniche di costruzione volte ad incrementare le prestazioni energetiche dell'edificio ottimizzando l'isolamento termico degli interni e minimizzando il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;
 - utilizzo di sistemi tecnologici per lo sfruttamento di energie rinnovabili ed installazione di impianti tecnologici ad elevata efficienza che riducano sensibilmente i consumi energetici dell'immobile;
 - installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo.

Conclusioni

Tutto ciò premesso l'Organo Tecnico comunale, in relazione alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del comune di Vigone, con riferimento ai disposti della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, della L.R. 56/1977 e s.m.i. e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla luce delle analisi, delle informazioni, delle motivazioni, degli obiettivi e dei dati illustrati nel documento tecnico di "Verifica di assoggettabilità a VAS", oltre che dei pareri consultivi acquisiti dagli enti con competenza ambientale, allegati e facenti parte integrante della presente relazione, **ritiene che non esistano criticità ambientali tali da rendere necessaria l'assoggettabilità della Variante parziale in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, in quanto ritiene che le previsioni in essa contenute generino effetti non rilevanti sul sistema ambientale e territoriale di riferimento, comunque ulteriormente attenuabili introducendo nel corpo normativo dell'area di P.R.G.C. "IE.3" le raccomandazioni non prescrittive meglio specificate nei sopradescritti pareri ambientali.

Allegati:

- pareri pervenuti dagli enti con competenza ambientale;
- verifica preventiva di assoggettabilità a VAS redatta dall'architetto CUCCO Giorgio;

L'Istruttore tecnico direttivo dell'O.T.C. per la VAS

Arch. VIOTTO Marco

Documento originale firmato digitalmente

L'Istruttore tecnico dell'O.T.C. per la VAS

Geom. BERTERO Cristian

Documento originale firmato digitalmente